

REGIONE SICILIANA - CITTA DI TUSA
Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 29
del 26.06.2023

OGGETTO: Procedura di evidenza pubblica per l'individuazione del socio privato, nonché del concessionario del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale della Città Metropolitana di Messina. Approvazione Schema di Statuto della società partecipata e relativi atti pre-gara.

L'anno Duemilaventitre il giorno VENTISEI del mese di GIUGNO alle ore 19.03 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari sita nel Centro Socio Culturale, alla seduta di INIZIO disciplina dal comma 1 dell'art. 30 della L.R. 06.03.1986, n 9, in sessione ORDINARIA, convocato con avviso scritto del 20.06.2023 prot. n. 5655, comunicato ai consiglieri a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale i seguenti Consiglieri:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	P	A
01	PISCITELLO ROSARIA	PRESIDENTE	X	
02	MICELI MAURO	CONSIGLIERE	X	
03	MARINARO SANTINA	CONSIGLIERE	X	
04	TUDISCA FRANCESCA	CONSIGLIERE	X	
05	MATASSA VINCENZO	CONSIGLIERE	X	
06	GENOVESE CONCETTA	CONSIGLIERE	X	
07	LONGO MARIO	CONSIGLIERE	X	
08	LONGO ARCANGELO	CONSIGLIERE	X	
09	LONGO ROSARIO	CONSIGLIERE	X	
10	SERRUTO ARCANGELO	CONSIGLIERE	X	

Assegnati n. 10 – In carica n. 10 – Presenti n. 10 - Assenti 0

Risultato legale, ai sensi del citato art. 30 della L.R. 06.03.1986, il numero degli intervenuti.

Assume la Presidenza la Sig.ra Piscitello Rosaria nella sua qualità di Presidente di Consiglio.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Testagrossa Anna Angela. La seduta è pubblica.

Sono presente: Sindaco TUDISCA, Vice Sindaco Barbera – Ass.re Scattareggia – Marguglio – Serruto.

Vengono designati scrutatori i consiglieri: Serruto Arcangelo – TUDISCA – Miceli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita con L.R.11 dicembre 1991, n.48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n.44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997, n.23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998, n.23;

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

DATO ATTO che sulla predetta proposta di deliberazione:

- ▲ Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- ▲ Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lett.1), della L.R. 48/91 modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 hanno espresso i pareri di cui infra;

Il PRESIDENTE dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione. Invita il proponente a illustrare l'argomento.

Il SINDACO porge gli auguri ai neo consiglieri che oggi si sono insediati nel civico consesso. Esprime le proprie congratulazioni con l'invito a collaborare con l'Amministrazione, con i dipendenti ma soprattutto con i cittadini. Non dubita della serietà e della capacità dei neo consiglieri, certo, che insieme a loro si potrà vivere un lustro di impegno per il nostro Paese. Oggi il consiglio comunale è chiamato a decidere su una proposta molto impegnativa con la quale l'ATI ci vuole imporre una modalità di gestione del servizio idrico che il Comune in tutti questi anni ha sempre avversato anche con l'adozione di atti deliberativi poiché ritiene che questa proposta che riguarda la costituzione di una società mista pubblica-privata sia capestro non solo per il nostro Comune ma anche per i quasi restanti 108 Comuni della provincia di Messina. Riferisce delle altre esperienze in Sicilia di gestione del servizio idrico con sistema misto nelle Province di Caltanissetta e Agrigento che si sono rivelate fallimentari. Accenna all'esperienza negativa vissuta dai Comuni con la gestione del servizio rifiuti. Ritiene che con la gestione così come proposta i problemi per il Comune aumenterebbero notevolmente poiché la gestione riguarda anche il servizio depurazione e fognario con aumento dei costi per i cittadini decuplicato. Mette in evidenza l'interesse del socio privato al perseguimento del profitto che non si concilia con la gestione del buon padre di famiglia, come avvenuto fino ad oggi, oltre alle difficoltà per la risoluzione dei problemi di manutenzione. Riferisce che in tutte le Assemblee dei Sindaci tenute si è sempre votato contrario al sistema misto pubblico-privato; per tutta risposta la Regione Sicilia ha nominato un Commissario che ha predisposto la proposta di deliberazione da sottoporre ai consigli comunali da cui risultano le quote azionarie per ciascun Comune con il relativo impegno di spesa. Personalmente con concorda con detta proposta anche se è consapevole che all'indomani della non approvazione da parte del consiglio comunale si insedierà un commissario il quale, sostituendosi al consiglio, l'approverà. Propone non una bocciatura della proposta sic et simpliciter; propone al consiglio comunale di non approvare la proposta e di richiedere all'ATI Messina di riconoscere al Comune di Tusa la gestione in forma autonoma del servizio idrico ai sensi dell'art. 147 comma 2 bis lett. b) del D.Lgs. n. 152/2006 possedendo il Comune i requisiti previsti dal citato dettato normativo, in particolare l'approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiati, le sorgenti ricadenti nei parchi naturali e in particolare nel parco delle Madonie e l'utilizzo efficiente delle risorse e tutela del corpo idrico. Invitare, quindi, la predetta ATI all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti, aggiungendo la diffida al nominando commissario ad approvare la proposta in assenza del pronunciamento da parte dell'ATI Messina, Ente competente, ad esprimersi sulla sussistenza dei predetti requisiti, previsti dalla norma citata.

Il consigliere SERRUTO Arcangelo, chiesta e ottenuta la parola, accoglie le perplessità espresse dal Sindaco e invita tutti i consiglieri a riflettere su questa proposta trasmessa dall'ATI, che non si può accogliere, nella quale la gestione del servizio idrico integrato è unica per tutti i Comuni, con esclusione di alcuni. La privatizzazione del servizio comporta il perseguimento dell'utile di impresa su un bene comune, qual è l'acqua, sul quale non si può speculare; non si può approvare la predetta proposta dalla quale scaturirà la lievitazione delle tariffe a carico degli utenti. Dalla proposta risulta che 16 Comuni hanno già ottenuto la gestione autonoma e chiede come mai non è possibile per altri Comuni.

Il SINDACO, chiesta e ottenuta la parola, risponde che si tratta di piccoli Comuni montani che l'hanno ottenuta ai sensi dell'art. 147 comma 2 bis lett. a) in quanto con popolazione fino a 1000 abitanti mentre per gli altri la richiesta va fatta ai sensi della successiva lett. b).

Il consigliere LONGO Rosario, chiesta e ottenuta la parola, sottolinea l'importanza dell'argomento che chiama il consiglio comunale a esprimersi su una questione che incide sulla comunità in maniera forte. L'acqua è un bene comune pubblico. La costituzione di questa società potrebbe consentire la riduzione dei costi vista l'operatività su tutta la provincia di Messina ma così non sarà. E' previsto un aumento notevole dei costi per i primi tre anni di gestione con una forte ricaduta, in termini di tariffe, sui cittadini. Mette in rilievo la voce del guadagno che vede in aumento dalla prima annualità fino al 2052 che lo preoccupa non poco. Nota che, invece, c'è poca attenzione e scarsa sensibilità nei confronti del personale i cui costi restano fissi.

Il consigliere LONGO Arcangelo, chiesta e ottenuta la parola, dichiara che si trova d'accordo con l'intervento del Sindaco. Ricorda che il 12 e 13 giugno 2011 in Italia si sono svolti due referendum che hanno sancito che l'acqua è un bene comune inalienabile la cui gestione deve essere pubblica. L'Assemblea Regionale Siciliana su proposta di 135 Comuni e due Province regionali tra cui la Provincia di Messina e 53 Comuni di essa ha approvato la l.r. n. 19/2015 sull'acqua pubblica, tutt'ora vigente. Con deliberazioni dell'assemblea dei Sindaci dell'ATI Messina nn. 10, 16 e 28 de 2022 si è stabilito di procedere all'affidamento del servizio idrico integrato a società interamente pubblica. Il Commissario ad acta nominato, piuttosto che dare seguito ai deliberati dell'Assemblea dei Sindaci, con deliberazione n. 1 del 13.02.2023 ha dato avvio alle procedure propedeutiche per l'affidamento del SII ad una Società mista pubblico-privato mettendo a gara la gestione del bene comune primario. Con i successivi atti adottati ha espletato gli atti propedeutici alla privatizzazione chiedendo ai consigli comunali di approvare, pena il commissariamento, lo statuto della costituenda Società Messinacque spa. Ritiene che gli atti adottati dal Commissario sono palesemente illegittimi trattandosi di una evidente usurpazione dei poteri che sono dei Comuni oltre ad essere in contrasto con il risultato dei referendum. La volontà è respingere l'adesione del Comune alla Società Messinaacque. Il Commissario è stato nominato dalla Regione che avrebbe titolo a revocarlo e non lo fa. Questi rappresentanti regionali hanno avuto tanti consensi a Tusa nelle ultime consultazioni regionali. Concorda con la richiesta di gestione autonoma del SII da inoltrare ai sensi dell'art. 147 lett. b) d.lgs. n. 152/2006. Riferisce dei Comuni che hanno fatto richiesta di salvaguardia che sono state respinte per carenza di documentazione. Propone di aggiungere anche di mettere in discussione, in ogni sede, i provvedimenti adottati dal Commissario perché in contrasto con i deliberati dei Sindaci ai quali avrebbe dovuto dare corso e coinvolgere tutti i cittadini per arrivare a una volontà coerente con quella popolare espressa con i referendum.

Il SINDACO, chiesta e ottenuta la parola, ritiene opportuno la sospensione del consiglio comunale per formulare una proposta condivisa poiché dal dibattito è emerso la volontà del consiglio comunale nella sua interezza di non approvare la proposta. Accenna al deliberato del 6 giugno 2022 dell'Assemblea dei Sindaci riguardo alla gestione pubblica.

Alle ore 20.30 il Presidente propone la sospensione della seduta di consiglio per dieci minuti che è approvata all'unanimità.

Alle ore 20.49 il Consiglio comunale riprende i lavori.

All'appello risultano presenti n. 10 consiglieri comunali.

Il PRESIDENTE raccogliendo la proposta avanzata dal Sindaco e dal consigliere Longo Arcangelo formula la seguente proposta, alla luce del dibattito svoltosi:

1. Non approvare la proposta di deliberazione di cui in oggetto trasmessa dall'ATI poiché in contrasto con l'indirizzo pubblicista della L.R. n. 19/2015, con i deliberata dell'Assemblea dei Sindaci e con quanto statuito con il referendum del 12/13 giugno 2011;
2. Di avanzare richiesta all'ATI Messina di riconoscere al Comune di Tusa la gestione in forma autonoma, ai sensi dell'art. 147 comma 2 bis lett.b) del D.lgs. n. 152/2006, essendo il Comune in possesso dei tre requisiti previsti, con diffida al nominando commissario all'approvazione della proposta in oggetto senza che prima l'ATI competente si esprima sulla sussistenza dei suddetti requisiti.
3. In subordine, nel caso di mancato accoglimento della richiesta di gestione autonoma, di aprire una fase di ampio coinvolgimento e confronto con gli altri Sindaci, con i Presidenti dei consigli comunali e consiglieri per annullare i provvedimenti dello stesso Commissario e dare invece seguito alle delibere dell'Assemblea dei Sindaci;
4. Di confermare, in subordine, la scelta della forma della gestione pubblica del SII e predisporre celermente gli atti necessari alla costituzione del soggetto gestore interamente pubblico per intercettare i fondi del PNRR e della programmazione EU 2021/2027 dedicati all'idrico.
5. Di coinvolgere i cittadini del Comune attraverso una campagna di informazione e mobilitazione affinché sia rispettata la volontà popolare espressa inequivocabilmente con il referendum del 2011.

Il PRESIDENTE, non avendo alcun altro chiesto di intervenire, mette ai voti la proposta anzi formulata che è approvata all'unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dai prescritti pareri come per legge;

Uditi gli interventi;

Udita la proposta avanzata dal PRESIDENTE;

Visto l'allegato parere favorevole espresso dal Revisore dei conti, giusto verbale n. 84/2023 del 9.6.2023, acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 0006245;

Visto l'esito dell'eseguita votazione, espressa per alzata di mano;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia

DELIBERA

1. Di non approvare la proposta di deliberazione di cui in oggetto trasmessa dall'ATI poiché in contrasto con l'indirizzo pubblicista della L.R. n. 19/2015, con i deliberata dell'Assemblea dei Sindaci e con quanto statuito con il referendum del 12/13 giugno 2011;
2. Di avanzare richiesta all'ATI Messina di riconoscere al Comune di Tusa la gestione in forma autonoma, ai sensi dell'art. 147 comma 2 bis lett.b) del D.lgs. n. 152/2006, essendo il Comune in possesso dei tre requisiti previsti, con diffida al nominando commissario all'approvazione della proposta in oggetto senza che prima l'ATI competente si esprima sulla sussistenza dei suddetti requisiti.
3. In subordine, nel caso di mancato accoglimento della richiesta di gestione autonoma, di aprire una fase di ampio coinvolgimento e confronto con gli altri Sindaci, con i Presidenti

- dei consigli comunali e consiglieri per annullare i provvedimenti dello stesso Commissario e dare invece seguito alle delibere dell’Assemblea dei Sindaci;
4. Di confermare, in subordine, la scelta della forma della gestione pubblica del SII e predisporre celermente gli atti necessari alla costituzione del soggetto gestore interamente pubblico per intercettare i fondi del PNRR e della programmazione EU 2021/2027 dedicati all’idrico.
 5. Di coinvolgere i cittadini del Comune attraverso una campagna di informazione e mobilitazione affinché sia rispettata la volontà popolare espressa inequivocabilmente con il referendum del 2011.

Ultimata la votazione, il PRESIDENTE comunica la nomina del capogruppo consiliare del gruppo “Orgoglio Tusa” nella persona del consigliere Serruto Arcangelo.

COMUNE DI TUSA
Città' Metropolitana di Messina

Revisore Unico

Il 26.06.2023



**Al Responsabile della Direzione
Economico/finanziaria**

**Al Presidente del Consiglio Comunale
e p.c. Al Sindaco**

Al Segretario Generale

All'Assessore al Bilancio

Oggetto: Verbale N.9/2023

La presente per

trasmettere in allegato

- copia della documentazione indicata in oggetto.

Rimanendo a Vs. disposizione, si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il Revisore Unico dei Conti

COMUNE DI TUSA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Il Revisore Unico dei Conti

VERBALE N.9 DEL 26/06/2023

L'anno 2023 il giorno 26 del mese di giugno si è riunito

Il Revisore Unico

nominato con delibera consiliare n. 2 del 15/01/2021, ed insediatosi nelle proprie funzioni il giorno 02/02/2021 con verbale n.2 del 03/02/2021, nella presenza del dott. Giuseppe Spanò, al fine di esprimere parere sulla proposta di deliberazione di C.C. n. 28 del 21/06/2023, trasmessa con nota pec del 26/06/2023, avente ad oggetto: "Procedura di evidenza pubblica per l'individuazione del socio privato, nonché del concessionario del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale della Città Metropolitana di Messina; Approvazione SCHEMA DI STATUTO della società partecipata e relativi atti pre-gara".

Il Revisore Unico

Esaminata la proposta di delibera di cui trattasi corredata dallo schema di Statuto.

Atteso che per la costituzione del capitale sociale della società "MESSINACQUE S.P.A.", le risorse occorrenti alla sottoscrizione e al versamento della quota di competenza di questo Comune di TUSA, sono pari ad € 4.887,01 (quattromilaottocentoottantasette/01) e che gli stessi troveranno copertura sugli stanziamenti del redigendo Bilancio di previsione 2023-2025;

Visto lo schema della deliberazione, la relazione ex art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 e la bozza di statuto della "MESSINACQUE S.P.A.", comprensiva dello schema di patti parasociali e di regolamento per il controllo pubblico congiunto, che ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. lgs. n. 175 del 19/08/2016, sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune in data 13/06/2023;

Preso atto altresì che sulla proposta di delibera di C.C. n. 9 del 14/03/2023 è apposto:

- a) il **parere favorevole** di regolarità tecnica espresso in data 08.06.2023 dal Responsabile dell'Area Logistica, Tecnico informatica Dott. Ing. Danilo Di Mauro;
- b) il **parere favorevole** di regolarità contabile espresso in data 08.06.2023 dal Responsabile Area Contabile Antonietta Alfieri;

per quanto sopra esposto, prende atto e esprime parere

Favorevole

sulla proposta di deliberazione di C.C. n. 28 del 21/06/2023.

26.06.2023

L'Organo di Revisione

Dott. Giuseppe Spanò

PROPONENTE: SINDACO

OGGETTO: Procedura di evidenza pubblica per l'individuazione del socio privato, nonché del concessionario del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale della Città Metropolitana di Messina;
Approvazione SCHEMA DI STATUTO della società partecipata e relativi atti pre-gara.

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e, in particolare, la Parte Terza (di seguito: d.lgs.152/2006) disciplina in maniera organica il Servizio Idrico Integrato (SII);
- il Servizio Idrico Integrato, a norma dell'art. 141, comma 2, del D.lgs.152/2006, consiste nell'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie;
- ai sensi dell'art.142, commi 2 e 3, del D.lgs.152/2006, le Regioni esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali di cui al comma 1, ed in particolare provvedono a disciplinare il governo del rispettivo territorio. Gli Enti Locali, attraverso l'ente di governo dell'ambito di cui all'articolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del d.lgs.152/2006;
- ai sensi dell'art. 147 del d.lgs. 152/2006, comma 1 *"i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle Regioni in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n.36;*
- il comma 2 dello stesso art. 147, prevede, inoltre, che le Regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:
 - a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;
 - b) unicità della gestione;
 - c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.
- con D.A. 29.01.2016 dell'assessore Regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, in attuazione dell'art 3 comma 1 della citata L.R. 11.08.2015 n. 19, sono stati individuati i confini dei nove ambiti territoriali ottimali, in coincidenza con la delimitazione già esistente ai sensi del

D.P.R.S. n. 11 del 16.05.2001 e successivo D.P.R.S. n 16 del 29.09.2002 e, pertanto, per quanto attiene all'A.T.I. di Messina coincidente con i limiti territoriali del Libero Consorzio Comunale di Messina, ivi compreso questo Comune di Tusa;

- ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006, gli Enti Locali, attraverso l'Ente di Governo dell'Ambito, esercitano le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo;
- l'art. 149 bis del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che *"l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica"*;
- l'art. 149 del D.Lgs. n. 152/2006 individua nel Piano d'Ambito, la cui approvazione competente all'Ente di Governo dell'Ambito, lo strumento di pianificazione infrastrutturale ed economico-finanziario della gestione del SII;
- in particolare, il predetto art. 149 prevede che *"Il piano d'ambito è costituito dai seguenti atti:*

 - a) *ricognizione delle infrastrutture;*
 - b) *programma degli interventi;*
 - c) *modello gestionale ed organizzativo;*
 - d) *piano economico finanziario.*

 - a) *La ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento.*
 - b) *Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione.*
 - c) *Il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, così come redatto, dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.*
 - d) *Il modello gestionale ed organizzativo definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi".*

- il comma 3bis dell'art. 1bis del D.L n. 138/2011 prevede, tra l'altro, che le deliberazioni dell'Ente di Governo dell'Ambito sono validamente assunte nei competenti organi dello stesso *"senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive da parte degli organi degli enti locali"*.

- con l'art. 14 del D.L n. 115/2022, rubricato *"Rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato"*, è stato previsto che *"Gli enti di governo dell'ambito che non abbiano ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli atti di competenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui al comma 1, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, affidando il servizio idrico integrato entro sessanta giorni"*.

CONSIDERATO,

- quindi, che le attività di pianificazione e affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato vengono svolte dall' ATI Messina, del quale fanno parte tutti i Comuni del territorio provinciale, ad eccezione dei comuni di ALI', ANTILLO, BASICO', FLORESTA, FRAZZANO', LENI, LIMINA, MALFA, MALVAGNA, MOJO ALCANTARA, MOTTA D'AFFERMO, ROCCAFIORITA, RACCUJA, SANTA MARINA DI SALINA, TRIPI e UCRIA, ai quali, è stata riconosciuta la gestione autonoma del S.I.I. ex articolo 147, comma 2 bis del D.Lgs n. 152/2006;
- che non avendo l'ATI Messina provveduto all'affidamento del SII al gestore unico entro i termini indicati dall'art. 14 del D.L. n. 115/2022, il Presidente della Giunta Regionale Siciliana, con proprio decreto n. 504 del 04/01/2023, nell'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla medesima norma, ha nominato la dott.ssa Rosaria Barresi quale commissario incaricato dell'espletamento di tutte le attività utili a pervenire all'affidamento del servizio in favore del gestore unico del SII per l'intero ATO;
- che, a tal fine, per quanto di interesse in questa sede, l'ATI Messina, con deliberazione commissariale n. 2 del 26 maggio 2023 (allegato 1), ha adottato l'aggiornamento del Piano d'Ambito di cui all'art. 149 del D.Lgs. n. 152/2006;
- che l'articolo 4 comma 2 del D.Lgs 175 del 2016 (TUSP) prevede che: *"Le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento, tra le altre, dell'attività di produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;"*
- che, con deliberazione n. 3 del 26 maggio 2023 (allegato 2), assunta con i poteri dell'ATI Messina, il Commissario di nomina regionale ha approvato la forma di gestione del SII da attuare nell'ATO Messina, individuata nella gestione a mezzo di società a capitale misto ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 201/2002;
- che la relazione ex art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 ed il PEF allegati, approvati con la predetta delibera dal Commissario, illustrano diffusamente le ragioni a fondamento della scelta della forma di gestione, nonché gli elementi caratteristici e gli indicatori di sintesi della gestione che sarà affidata mediante ricorso al partenariato pubblico/privato, con particolare riguardo all'oggetto ed alla compagine sociale della costituenda società, all'efficienza gestionale ed alla sostenibilità economico-finanziaria della scelta operata;
- che, con deliberazione n. 4 del 26 maggio 2023 (allegato 3), assunta con i poteri dell'ATI Messina, il Commissario di nomina regionale ha approvato gli schemi di statuto della società di gestione del servizio (allegato 4), di patti parasociali per la disciplina dei rapporti soci

pubblici/socio privato (allegato 5), di regolamento per l'esercizio del controllo pubblico congiunto sulla società mista (allegato 6);

EVIDENZIATO

- che ai sensi dell'art. 149-bis, comma 1, del D. Igs. 152/2006, recante i principi in materia di affidamento del servizio, l'ente di governo dell'ambito (nella specie, come detto, il Commissario nominato per l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 14 del D.L. n. 115/2022), nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs.152/2006 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica;
- che, quindi, nel delineato contesto normativo, in capo ai singoli Comuni non residua alcun potere di autodeterminarsi sull'organizzazione e sulla gestione del servizio idrico integrato, essendo ogni competenza al riguardo riservata all'ATO Messina, quale Ente di Governo dell'Ambito e, per essa, al Commissario nominato con D.P.R.S. n. 501 del 04/01/2023;

PRESO ATTO

- della forma di gestione definita dal Commissario nell'esercizio dei poteri sostitutivi ordinariamente previsti in capo all'EGATO e dei contenuti del Piano d'Ambito, composto, come detto, dalla cognizione delle infrastrutture, dal programma operativo degli interventi, dal modello gestionale ed organizzativo di distretto e dal piano economico finanziario e tariffario;
- che la scelta di ricorrere all'affidamento della gestione del S.I.I. dell'ATO Messina in favore di una società a capitale misto e a controllo pubblico, rientra tra quelle previste sia dalle norme di settore in materia di servizio idrico integrato (D.lgs. n.152/2006, art.149-bis) che, più in generale, dalla legislazione in tema di servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.lgs. n. 201/2011, art. 14) e di società a partecipazione pubblica (D.lgs. n. 175/2016).

CONSIDERATO CHE

- occorre avviare le procedure propedeutiche alla costituzione della società a controllo pubblico che, previa selezione del partner privato, dovrà essere individuata quale gestore unico del SII dell'ATO Messina;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE

- a tal fine, il Commissario incaricato, in via sostitutiva, dell'esercizio dei poteri ordinariamente spettanti all'ATO Messina, ha trasferito la bozza di statuto della Società "**MESSINACQUE S.P.A.**", lo schema di patti parasociali e lo schema di regolamento per il controllo congiunto, per la relativa approvazione da parte di tutti i Comuni ricompresi nell'ATO Messina, con esclusione dei comuni di ALI', ANTILLO, BASICO', FLORESTA, FRAZZANO', LENI, LIMINA, MALFA, MALVAGNA, MOJO ALCANTARA, MOTTA D'AFFERMO, RACCUJA, ROCCAFIORITA, SANTA MARINA DI SALINA, TRIPI e UCRIA, ai fini della loro adesione alla società di gestione, in vista dell'espletamento della gara a doppio oggetto per la selezione del socio privato di minoranza ed il conseguente perfezionamento della procedura di affidamento del servizio;

PRESO ATTO

- che per quanto emerge dalla Relazione ex art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 approvata dal Commissario e dal PEF:

- a) il capitale sociale della costituenda società mista avrà la seguente composizione: soci pubblici con quota di partecipazione pari al 51% - socio privato con quota di partecipazione pari al 49%"
- b) Il capitale sociale complessivo sarà di euro 2.000.000,00 (duemilioni), suddiviso in 2.000.000 di azioni del valore di € 1,00 euro cadauno
- c) la quota pubblica di capitale sociale è ripartita tra i Comuni dell'ATO come di seguito indicato in base alle rispettive quote di partecipazione all'ATI Messina, riparametrate in ragione dell'assenza dei comuni di ALI', ANTILLO, BASICO', FLORESTA, FRAZZANO', LENI, LIMINA, MALFA, MALVAGNA, MOJO ALCANTARA, MOTTA D'AFFERMO, RACCUJA, ROCCAFIORITA, SANTA MARINA DI SALINA, TRIPI e UCRIA, nonché arrotondata all'euro per tenere conto del valore minimo di ciascuna azione pari a € 1,00 come segue:

COMUNE	% ATI	Nuove % 92 ENTI	Quota di partecipazione in "MESSINACQUE S.P.A."	Partecipazione al Capitale sociale
ACQUEDOLCI	0,884%	0,902%	0,460%	€ 9.200,59
ALCARA LI FUSI	0,319%	0,325%	0,166%	€ 3.318,88
ALI'	0,127%	-	-	€ -
ALI' TERME	0,395%	0,403%	0,206%	€ 4.111,75
ANTILLO	0,153%	-	-	€ -
BARCELLONA PDG	6,407%	6,538%	3,334%	€ 66.685,05
BASICO'	0,104%	-	-	€ -
BROLO	0,897%	0,915%	0,467%	€ 9.331,93
CAPIZZI	0,515%	0,526%	0,268%	€ 5.361,14
CAPO D'ORLANDO	2,041%	2,082%	1,062%	€ 21.239,52
CAPRI LEONE	0,695%	0,709%	0,362%	€ 7.233,61
CARONIA	0,533%	0,544%	0,277%	€ 5.546,94
CASALVECCHIO SICULO	0,140%	0,142%	0,073%	€ 1.452,81
CASTEL DI LUCIO	0,210%	0,215%	0,109%	€ 2.188,02
CASTELL'UMBERTO	0,507%	0,517%	0,264%	€ 5.277,84
CASTELMOLA	0,165%	0,169%	0,086%	€ 1.718,70
CASTROREALE	0,392%	0,400%	0,204%	€ 4.081,32
CESARO'	0,396%	0,404%	0,206%	€ 4.119,76
CONDRO'	0,074%	0,076%	0,039%	€ 770,45
FALCONE	0,442%	0,451%	0,230%	€ 4.603,50
FICARRA	0,241%	0,246%	0,125%	€ 2.508,38
FIUMEDINISI	0,240%	0,245%	0,125%	€ 2.497,17
FLORESTA	0,079%	-	-	€ -
FONDACHELLI-FANTINA	0,168%	0,171%	0,087%	€ 1.745,93
FORZA D'AGRO'	0,135%	0,138%	0,070%	€ 1.406,36
FRANCAVILLA DI SICILIA	0,600%	0,613%	0,312%	€ 6.248,52
FRAZZANO'	0,116%	-	-	€ -
FURCI SICULO	0,528%	0,538%	0,275%	€ 5.490,88
FURNARI	0,564%	0,576%	0,294%	€ 5.870,50
GAGGI	0,483%	0,493%	0,251%	€ 5.026,37

GALATI MAMERTINO	0,430%	0,439%	0,224%	€ 4.475,36
GALLODORO	0,059%	0,060%	0,031%	€ 610,28
GIARDINI NAXSOS	1,426%	1,455%	0,742%	€ 14.845,24
GIOIOSA MAREA	1,095%	1,117%	0,570%	€ 11.395,02
GRANITI	0,234%	0,239%	0,122%	€ 2.437,90
GUALTIERI SICAMINO'	0,282%	0,288%	0,147%	€ 2.937,65
ITALA	0,256%	0,261%	0,133%	€ 2.663,75
LENI	0,108%	-	-	€ -
LETOJANNI	0,415%	0,424%	0,216%	€ 4.323,19
LIBRIZZI	0,273%	0,278%	0,142%	€ 2.836,74
LIMINA	0,138%	-	-	€ -
LIPARI	1,792%	1,828%	0,932%	€ 18.647,85
LONGI	0,240%	0,245%	0,125%	€ 2.501,97
MALFA	0,152%	-	-	€ -
MALVAGNA	0,122%	-	-	€ -
MANDANICI	0,097%	0,099%	0,050%	€ 1.007,52
MAZZARA' SANT'ANDREA	0,241%	0,246%	0,125%	€ 2.509,98
MERI'	0,369%	0,376%	0,192%	€ 3.837,85
MESSINA	37,435%	38,201%	19,483%	€ 389.650,72
MILAZZO	4,947%	5,048%	2,575%	€ 51.490,62
MILITELLO ROSMARINO	0,205%	0,209%	0,107%	€ 2.136,77
MIRTO	0,154%	0,157%	0,080%	€ 1.601,77
MISTRETTA	0,772%	0,787%	0,402%	€ 8.031,29
MOIO ALCANTARA	0,116%	-	-	€ -
MONFORTE SAN GIORGIO	0,443%	0,452%	0,231%	€ 4.613,11
MONGIUFFI MELIA	0,100%	0,103%	0,052%	€ 1.045,96
MONTAGNAREALE	0,251%	0,256%	0,131%	€ 2.612,49
MONTALBANO ELICONA	0,372%	0,380%	0,194%	€ 3.876,29
MOTTA CAMASTRA	0,136%	0,139%	0,071%	€ 1.412,76
MOTTA D'AFFERMO	0,127%	-	-	€ -
NASO	0,618%	0,631%	0,322%	€ 6.431,12
NIZZA DI SICILIA	0,573%	0,585%	0,298%	€ 5.963,40
NOVARA DI SICILIA	0,217%	0,222%	0,113%	€ 2.263,31
OLIVERI	0,332%	0,339%	0,173%	€ 3.455,03
PACE DEL MELA	0,983%	1,003%	0,512%	€ 10.232,13
PAGLIARA	0,189%	0,193%	0,099%	€ 1.970,18
PATTI	2,051%	2,093%	1,067%	€ 21.343,64
PETTINEO	0,221%	0,225%	0,115%	€ 2.295,34
PIRAINO	0,610%	0,622%	0,317%	€ 6.349,43
RACCUJA	0,175%	-	-	€ -
REITANO	0,128%	0,130%	0,066%	€ 1.327,87
ROCCAFIORITA	0,035%	-	-	€ -
ROCCALUMERA	0,632%	0,645%	0,329%	€ 6.575,28
ROCCAVALDINA	0,177%	0,180%	0,092%	€ 1.840,44
ROCCELLA VALDEMONE	0,109%	0,112%	0,057%	€ 1.138,86
RODI' MILICI	0,328%	0,334%	0,171%	€ 3.411,78
ROMETTA	1,007%	1,027%	0,524%	€ 10.477,20

SAN FILIPPO DEL MELA	1,087%	1,109%	0,566%	€ 11.316,53
SAN FRATELLO	0,607%	0,619%	0,316%	€ 6.314,19
SAN MARCO D'ALUNZIO	0,321%	0,327%	0,167%	€ 3.336,50
SAN PIER NICETO	0,448%	0,457%	0,233%	€ 4.662,76
SAN PIERO PATTI	0,474%	0,484%	0,247%	€ 4.936,67
SAN SALVATORE DI FITALIA	0,212%	0,216%	0,110%	€ 2.207,24
SAN TEODORO	0,219%	0,223%	0,114%	€ 2.276,12
SANTA DOMENICA VITTORIA	0,164%	0,168%	0,085%	€ 1.709,09
SANTA LUCIA DEL MELA	0,730%	0,745%	0,380%	€ 7.598,82
SANTA MARINA DI SALINA	0,137%	-	-	€ -
SANTA TERESA DI RIVA	1,422%	1,451%	0,740%	€ 14.800,39
SANT'AGATA DI MILITELLO	1,970%	2,011%	1,025%	€ 20.507,51
SANT'ALESSIO SICULO	0,230%	0,235%	0,120%	€ 2.397,86
SANT'ANGELO DI BROLO	0,507%	0,518%	0,264%	€ 5.281,05
SANTO STEFANO DI CAMASTRA	0,719%	0,734%	0,374%	€ 7.486,69
SAPONARA	0,628%	0,640%	0,327%	€ 6.532,03
SAVOCA	0,272%	0,277%	0,141%	€ 2.828,73
SCALETTA ZANCLEA	0,346%	0,353%	0,180%	€ 3.602,39
SINAGRA	0,425%	0,433%	0,221%	€ 4.420,90
SPADAFORA	0,783%	0,799%	0,408%	€ 8.154,63
TAORMINA	1,706%	1,741%	0,888%	€ 17.754,06
TERME VIGLIATORE	1,110%	1,133%	0,578%	€ 11.553,60
TORREGROTTA	1,143%	1,166%	0,595%	€ 11.894,77
TORRENOVA	0,652%	0,666%	0,340%	€ 6.791,52
TORTORICI	1,036%	1,057%	0,539%	€ 10.783,14
TRIPPI	0,144%	-	-	€ -
TUSA	0,470%	0,479%	0,244%	€ 4.887,01
UCRIA	0,170%	-	-	€ -
VALDINA	0,208%	0,212%	0,108%	€ 2.165,60
VENETICO	0,593%	0,605%	0,309%	€ 6.174,84
VILLAFRANCA TIRRENA	1,346%	1,374%	0,701%	€ 14.012,32
	100,00%	100,00%	51,00%	€ 1.020.000,00
SOCIO PRIVATO			49,00%	€ 980.000,00
			100,00%	€ 2.000.000,00

- che per l'effetto, il valore della quota di capitale sociale della costituenda società che questo Comune è chiamato a sottoscrivere è pari ad € 4.887,01 (quattromilaottocentoottantasette/01);
- che dalle analisi condotte attraverso l'attività istruttoria dell'ATI, ovvero del Commissario, e trasfuse nel Piano Economico Finanziario (consultabile nel sito istituzionale dell'ATI www.atiacquemessina.it), allegato alla relazione ex art. 14, risulta, relativamente alla gestione del SII da parte della costituenda società mista, che la stessa potrà essere attutata in un contesto di equilibrio economico-finanziario;
- dalla predetta relazione ex art. 14, inoltre, emerge che sui Comuni soci non graveranno, neppure a titolo di anticipazione finanziaria, oneri ulteriori rispetto a quelli occorrenti alla

sottoscrizione delle quote di capitale sociale a loro riservate e ripartite tra gli stessi come *ut supra* specificato;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'art. 5, commi 1 del D. Igs. n. 175/2016, l'obbligo di motivazione che deve assistere la costituzione di una nuova società pubblica o l'acquisto di partecipazione societarie in soggetti già costituiti, non è dovuto *“quando la costituzione o l'acquisto... avvenga in conformità a espresse previsioni legislative”*, come nel caso di specie ove la costituzione della società **“MESSINACQUE S.P.A.”** avviene in ossequio all'art. 142 D.lgs.152/2006, all'art. 3 bis, comma 1 bis del D.L. n. 138/2011 ed alla normativa regionale di settore, nonché in esecuzione dei pertinenti provvedimenti amministrativi adottati dal Commissario ad acta in sostituzione dell'ATI Messina, così come in precedenza indicati;
- l'onere motivazionale di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 175/2016, in ogni caso, nella specie, può essere assolto mediante rinvio *per relationem* alla normativa di settore, nonché ai citati provvedimenti (qui allegati) con i quali si è proceduto all'adozione degli atti di pianificazione infrastrutturale ed economico-finanziaria della gestione del SII nell'ATO Messina, nonché all'approvazione della relativa forma di gestione (ossia, società a capitale misto con partecipazione maggioritaria dei Comuni dell'ATO) e della prescritta relazione ex art. 14 del D.lgs. n. 201/2022 (cfr. Corte dei Conti, Sez. di controllo per il Molise, deliberazione n. n.190/2022/PASP del 02/01/2022);

RITENUTO

- pertanto, necessario e obbligatorio aderire alla costituenda società **“MESSINACQUE S.P.A.”**, in conformità alle espresse previsioni legislative suindicate, nonché ai provvedimenti amministrativi adottati ed adottandi dal Commissario in sostituzione dell'ATI Messina, quale ente di governo dell'ambito per la pianificazione e organizzazione del Servizio Idrico Integrato e per l'affidamento della relativa gestione;

DATO ATTO CHE

- per la costituzione del capitale sociale della società **“MESSINACQUE S.P.A.”**, le risorse occorrenti alla sottoscrizione e al versamento della quota di competenza di questo Comune di **TUSA**, sono pari ad **€ 4.887,01 (quattromilaottocentoottantasette/01)** e che gli stessi troveranno copertura sugli stanziamenti del redigendo Bilancio di previsione 2023-2025;
- lo schema della presente deliberazione, la relazione ex art. 14 del D.lgs. n. 201/2022 e la bozza di statuto della **“MESSINACQUE S.P.A.”**, comprensiva dello schema di patti parasociali e di regolamento per il controllo pubblico congiunto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Igs. n. 175 del 19/08/2016, sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune in **data 13/06/2023**;

VISTO

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.lgs.n.267/00, con particolare riguardo alla competenza consiliare di cui all'art.42;

PRESO ATTO

- dei pareri favorevoli espressi, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18agosto 2000, n.267, dal **Responsabile dell'Area Contabile** in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza

delle disposizioni contenute nel presente atto e per quanto previsto dall'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che sulla proposta occorre acquisire il parere del Revisore dei conti, ai sensi dell'art.239, c.1, lett. b) D.Lgs.n.267/2000;

VISTI

- ✓ Il D. Lgs. n. 50/2016;
- ✓ il D. Lgs. n.175/2016;
- ✓ il D. Lgs. n.267/2000;
- ✓ il D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ la L.R 19/2015
- ✓ il D.Lgs. n. 201/2022
- ✓ la L. n. 115/2022
- ✓ lo Statuto comunale;
- ✓ le deliberazioni dell'ATI e del Commissario ad Acta richiamate in precedenza;
- ✓ il Piano d'Ambito e tutti gli elaborati di cui si compone;
- ✓ la relazione ex art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022;

PROPONE

1. **di dare atto** che le premesse, unitamente agli atti dell'ATI Messina e del Commissario qui allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **l'adesione** di questo Comune di TUSA alla costituenda società a partecipazione mista pubblica-privata **"MESSINACQUE S.P.A."**, per la gestione del servizio idrico integrato dell'ATO Messina;
3. **di approvare**, ai fini di cui al punto 2), **lo schema di statuto** della società **"MESSINACQUE S.P.A."**, per la gestione del servizio idrico integrato dell'ATO Messina, unitamente allo schema di patti parasociali e di regolamento per il controllo pubblico congiunto, il tutto allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
4. **di sottoscrivere** azioni pari al **0,244%** del capitale sociale della società **"MESSINACQUE S.P.A."**, del valore di **€. € 4.887,01**, versando al momento della costituzione della società il **100%** della stessa;
5. **di dare atto che** le risorse per provvedere alla sottoscrizione e versamento della quota associativa che compete a questo Comune di TUSA, troveranno copertura sugli stanziamenti del redigendo Bilancio di previsione 2023-2025;
6. **di dare mandato** al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Responsabile dell'Area Finanziaria, ciascuno per quanto di competenza, ai fini della adozione dei provvedimenti necessari a dare esecuzione alla presente deliberazione;
7. **di autorizzare**, sin d'ora, il Sindaco p.t. a sottoscrivere, per conto del Comune, l'atto di costituzione della costituenda società;
8. **di trasmettere** il presente atto alla Corte dei Conti della Sicilia - Sezione di Controllo e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'art.5, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 175/2016;

9. **di pubblicare** nella sezione Amministrazione trasparente la presente deliberazione, ai sensi dell'art.7, comma 4 del D. Lgs. n. 175/2016 e dell'art. 22, c.1. lett.d-bis, del d. lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.
10. **di dichiarare** la presente immediatamente esecutiva

Il Responsabile del procedimento



Il Proponente

Lucia Truglio

CN = Lucia Truglio
C = IT



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 4 del 26/05/2023

Oggetto: Approvazione dello statuto e dello schema dei patti parasociali tra i soci pubblici ed il socio privato della società mista affidataria della gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO Messina e dello schema di Regolamento per il controllo congiunto e patto parasociale per l'esercizio del diritto di voto spettante agli Enti pubblici che rivestono la qualità di soci della società Messinacque s.p.a., organizzata secondo il sistema dualistico.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Nella qualità di Responsabile dei Servizi Tecnici dell'ATI di Messina
su Iniziativa del Direttore Generale

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”* e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale n. 19 del 11/08/2015 con la quale sono state istituite le Assemblee Territoriali Idriche (ATI) nel territorio della Regione Siciliana disponendo, al comma 2 dell'art. 3, il trasferimento delle funzioni già attribuite alle Autorità d'Ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Assessoriale n. 75 del 29/01/2016 dell'Assessore Regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 7 del 12/02/2016, con il quale, in attuazione dell'art. 3, comma 1, della L.R. 11 agosto 2015 n. 19, sono stati individuati i confini dei nove Ambiti territoriali ottimali, in coincidenza con la delimitazione già esistente ai sensi del D.P. Reg. n. 114 del 16 maggio 2001 e successivo D.P. Reg. n. 16 del 29 gennaio 2002 e, pertanto, per quanto attiene l'ATI di Messina, coincidente con i limiti territoriali del Libero Consorzio Comunale di Messina;

Visto lo Statuto dell'ATI di Messina approvato con deliberazione di Assemblea dei Sindaci dell'ATI di Messina n. 2 del 28/04/2017;

Rilevato che:

- ✓ con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'ATI di Messina n. 9 del 6 giugno 2022 è stato adottato il Piano d'Ambito strumento di programmazione tecnica, economica e finanziaria, previsto ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. 152/2006, a disposizione dell'Ente di Governo dell'Ambito territoriale ottimale per l'organizzazione del servizio idrico integrato.
- ✓ con deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci dell'ATI Messina nn. 10, 16 e 28 del 2022, si è stabilito di procedere all'affidamento del servizio idrico integrato a società in house providing, tramite costituzione di una newco a totale partecipazione pubblica;
- ✓ con deliberazione n. 28 del 23 dicembre 2022 veniva valutata, infine, la possibilità di affidare in servizio alla Società AMAM – Azienda Meridionale Acque Messina in alternativa alla newco.

Considerato che:

- ✓ l'ATI Messina non ha provveduto ai sensi dell'art. 14, co. 1, del D.L. n. 115/2022 all'affidamento di cui all'art. 149-bis del D. Lgs. 152/2006 nei termini fissati e come precisato nella nota n. 1484 trasmessa dall'Autorità d'Ambito del 20 dicembre 2022 e confermato,

- successivamente, in data 27 dicembre in seduta di riunione presso l'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana;
- ✓ per tale ordine di motivazioni, con D.P. n. 501 del 4 gennaio 2023 la Regione Siciliana ha provveduto alla nomina del Commissario Dott.ssa Rosaria Barresi a cui ha conferito i poteri sostitutivi per l'affidamento del S.I.I. dell'Assemblea Territoriale Idrica di Messina;
 - ✓ con Deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 13/02/2023 si è deciso di dare, tra l'altro, avvio alle procedure propedeutiche all'affidamento del Servizio Idrico Integrato, che riguardano:
 - Fase di integrazione aggiornamento del PEF piano d'ambito e struttura organizzativa
 - Fase di asseverazione del PEF
 - Fase predisposizione atti pre-GARA
 - Fase nomina RUP- DEC – affidamento servizio di assistenza specialistica per la reazione degli atti di gara
 - Fase svolgimento gara presso Centrale di Committenza
 - Aggiudicazione DEFINITIVA
 - Costituzione Società.
 - ✓ con Deliberazione del Commissario ad acta n. 2 del 126/05/2023 è stato riadottato il Piano d'ambito aggiornato ed il relativo PEF dell'ATI di MESSINA;
 - ✓ con Deliberazione del Commissario ad acta n. 3 del 26/05/2023 è stata approvata la Relazione ex art. 14 del D.Lgs. 201/2022 e l'asseverazione del Piano economico-finanziario;
 - ✓ ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'Ing. Giuseppe Contiguglia è stato nominato con Determina del Direttore Generale n. 14 del 16/02/2023 Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per poter procedere alle attività di affidamento del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale di Messina, ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. 152/2006;

Dato atto che:

- ✓ è stata riconosciuta ai Comuni di ALI', ANTILLO, BASICO', FLORESTA, FRAZZANO', LENI, LIMINA, MALFA, MALVAGNA, MOJO ALCANTARA, MOTTA D'AFFERMO, ROCCAFIORITA, RACCUJA, SANTA MARINA DI SALINA, TRIPI e UCRIA, e ricorrendone i presupposti previsti dall'art. 147, co. 2-bis, del D. Lsg. 152/2006, la gestione autonoma del S.I.I. per il c.d. "regime di salvaguardia";

Evidenziato che il RUP, in stretta collaborazione con:

- lo staff tecnico-amministrativo dell'ATI di Messina;
- la supervisione e controllo del Direttore Generale;
- l'assistenza tecnica di SOGESID-ARCA;
- i consulenti specialistici all'uopo incaricati.

ha predisposto:

- a) lo schema di statuto della società mista pubblico privata;
- b) lo schema di patto parasociale tra i soci Pubblici per l'esercizio coordinato dei poteri di indirizzo e controllo sulla società mista;
- c) lo schema di patti parasociali tra i soci Pubblici ed il socio/soci privati che saranno individuati a seguito della procedura di evidenza pubblica così come previsto dall'articolo 16 del D. Lgs. n. 201/2022;

Ritenuto:

- ✓ di dover trasmettere lo statuto e i patti parasociali alle Amministrazioni comunali

comprendenti l'ambito dell'ATI di Messina per la dovuta adozione degli atti al fine di adempiere agli obblighi di legge;

- ✓ che le superiori determinazioni formano adempimento fondamentale per l'indizione della gara a doppio oggetto per la individuazione del socio privato e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato dell'A.T.I. di Messina.

Visto il d.lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici" il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 "Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Vista la Legge Regionale n. 12 del 12.08.2011 come modificata con l'art. 24 della L.R. n. 8 del 17.05.2016 per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. 50/2016;

Visto l'art. 149 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Vista la L.R. n. 19/2915;

Vista la Legge n. 190/2012 ed, in particolare, l'art. 1, comma 32;

Visto il d.lgs. n. 33/2013 e, in particolare, l'articolo 37;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. n. 48/1991;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. della Regione Siciliana;

Visto lo Statuto dell'ATI di Messina;

Per le motivazioni sopra riportate

PROPONE

CHE IL COMMISSARIO AD ACTA DELIBERI:

1. **Di condividere** e fare proprio quanto espresso nelle premesse e nella parte motiva per farne parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **Di approvare** lo statuto e lo schema dei patti parasociali tra i soci pubblici ed il socio privato della società mista affidataria della gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO Messina e lo schema di Regolamento per il controllo congiunto e patto parasociale per l'esercizio del diritto di voto spettante agli Enti pubblici che rivestono la qualità di soci della società Messinacque s.p.a., organizzata secondo il sistema dualistico;
3. **Di Trasmettere** alle Amministrazioni Comunali facenti parte dell'ambito la documentazione sopra indicata per la relativa approvazione;
4. **Di dare atto** che, per i profili di urgenza sopra evidenziati, è assegnato alle Amministrazioni Comunali il termine perentorio del 10 giugno 2023, entro il quale dovranno provvedere agli adempimenti di competenza;
5. **Di dare atto** che, nella denegata ipotesi di inerzia nell'adempimento prescritto ai Comuni, si procederà al Commissariamento degli Enti inadempienti per l'intervento sostitutivo;
6. **Di rendere** la deliberazione di cui alla presente proposta immediatamente eseguibile e **dare mandato** affinché la stessa sia pubblicata all'Albo Pretorio dell'A.T.I. www.atiacquemessina.it, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

Firmato digitalmente da

giuseppe contiguglia

Il Responsabile Unico del Procedimento

Responsabile dei Servizi Tecnici

Ing. Giuseppe Contiguglia

CN = giuseppe contiguglia

T = INGEGNERE

SerialNumber =

TINIT-CNTGPP58S20I199A

C = IT

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott.ssa Rosaria Barresi nominata con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 504 del 4 gennaio 2023, "con il compito di provvedere in via sostitutiva a tutti gli adempimenti propedeutici e conseguenziali all'affidamento del servizio idrico integrato, in osservanza di quanto previsto all'art- 149-bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e all'avvio della piena operatività del gestore unico affidatario"

Visti:

- ✓ la proposta redatta dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Giuseppe Contiguglia su iniziativa del Direttore Generale Dott. Arturo Vallone;
- ✓ lo statuto ed i patti parasociali allegati alla proposta e depositati presso il Servizio Tecnico dell'ATI di Messina;

DELIBERA

1. **Di condividere** e fare proprio quanto espresso nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **Di approvare** lo statuto e lo schema dei patti parasociali tra i soci pubblici ed il socio privato della società mista affidataria della gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO Messina e lo schema di Regolamento per il controllo congiunto e patto parasociale per l'esercizio del diritto di voto spettante agli Enti pubblici che rivestono la qualità di soci della società Messinacque s.p.a., organizzata secondo il sistema dualistico;
3. **Di Trasmettere** alle Amministrazioni Comunali facenti parte dell'ambito la documentazione sopra indicata per la relativa approvazione;
4. **Di dare atto** che, per i profili di urgenza sopra evidenziati, è assegnato alle Amministrazioni Comunali il termine perentorio del 10 giugno 2023, entro il quale dovranno provvedere agli adempimenti di competenza;
5. **Di dare atto** che, nella denegata ipotesi di inerzia nell'adempimento prescritto ai Comuni, si procederà al Commissariamento degli Enti inadempienti per l'intervento sostitutivo;
6. **Di rendere** la deliberazione di cui alla presente proposta immediatamente eseguibile e **dare mandato** affinché la stessa sia pubblicata all'Albo Pretorio dell'A.T.I. www.atiacquemessina.it, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

Messina, 26 maggio 2023

Il Commissario *ad acta*

Dott.ssa Rosaria Barresi



Firmato digitalmente da:
BARRESI ROSARIA
Firmato il 26/05/2023 19:51
Seriale Certificato: 720956
Valido dal 13/09/2021 al 13/09/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Deliberazione n. 4/2023

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA

OGGETTO: Approvazione dello schema di statuto della società mista e dei patti parasociali tra socio pubblico e socio privato e tra soci pubblici per l'esercizio coordinato dei poteri di indirizzo e controllo sulla società mista - Servizio Idrico Integrato – Assemblea Territoriale Idrica di Messina.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Legs.vo 267/2000 e dell'art. 12 della Legge Regionale n. 30/2000, si esprime parere:

Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della superiore deliberazione.

Addì 26/05/2023

Firmato digitalmente da:

VALLONE ARTURO

Il Direttore Generale

Dottore

Dott. Arturo Vallone

Firmato il 26/05/2023 19:31

Serial Certificato:
107411365526789978622920025312369773582

Valido dal 21/09/2021 al 20/09/2024

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Legs.vo 267/2000 e dell'art. 12 della Legge Regionale n. 30/2000, si esprime parere:

Favorevole in ordine alla regolarità contabile della superiore deliberazione.

Addì 26/05/2023

Il Firmato digitalmente da:

Lucia Truglio

CN = Lucia Truglio

C = IT

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'ALBO PRETORIO dell'Ente www.atiacquemessina.it, per 15 giorni consecutivi a far data dal _____.

Il Direttore Generale
Dott. Arturo Vallone

**STATUTO della società per azioni denominata
“MESSINACQUE S.P.A.”
organizzata secondo il sistema dualistico
(SCHEMA)**

SOMMARIO

Articolo 1)	Denominazione	4
Articolo 2)	Oggetto.....	4
Articolo 3)	Sede	5
Articolo 4)	Durata.....	5
Articolo 5)	Domicilio	5
Articolo 6)	Capitale sociale	5
Articolo 7)	Socio privato.....	6
Articolo 8)	Esclusione e liquidazione del Socio privato	6
Articolo 9)	Azioni.....	7
Articolo 10)	Obbligazioni.....	7
Articolo 11)	Patrimoni destinati.....	7
Articolo 12)	Finanziamenti.....	8
Articolo 13)	Trasferimento delle azioni.....	8
Articolo 14)	Recesso.....	8
Articolo 15)	Organi societari.....	8
Articolo 16)	Competenze dell'Assemblea ordinaria.....	9
Articolo 17)	Competenze dell'Assemblea straordinaria.....	9
Articolo 18)	Convocazione delle Assemblee	9
Articolo 19)	Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum	10
Articolo 20)	Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum	10
Articolo 21)	Presidente e segretario dell'Assemblea. Verbalizzazione.....	11
Articolo 22)	Competenza e poteri del Consiglio di Gestione.....	11
Articolo 23)	Nomina del Consiglio di Gestione	12
Articolo 24)	Divieto di concorrenza	12
Articolo 25)	Composizione del Consiglio di Gestione e requisiti dei componenti.....	12
Articolo 26)	Durata della carica e cessazione Consiglio di Gestione.....	12
Articolo 27)	Organi delegati.....	13
Articolo 28)	Delibere del Consiglio di Gestione	13
Articolo 29)	Rappresentanza sociale	14
Articolo 30)	Remunerazione dei componenti il Consiglio di gestione	14
Articolo 31	Direttore Generale.....	14
Articolo 32)	Consiglio di Sorveglianza	15
Articolo 33)	Composizione del Consiglio di Sorveglianza e requisiti dei componenti	15
Articolo 34)	Nomina e sostituzione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza	16
Articolo 35)	Durata del Consiglio di Sorveglianza	16
Articolo 36)	Presidente del Consiglio di Sorveglianza.....	17

Articolo 37)	Delibere del Consiglio di Sorveglianza	17
Articolo 38)	Remunerazione dei componenti il Consiglio di Sorveglianza	18
Articolo 39)	Il controllo contabile	18
Articolo 40)	Bilancio	19
Articolo 41)	Partecipazione alle perdite	19
Articolo 42)	Liquidazione	19
Articolo 43)	Rinvio a norme di legge	19
Articolo 44)	Foro competente	19

Articolo 1) Denominazione

1. È costituita una società per azioni denominata “MESSINACQUE S.p.A.”.
2. La predetta opera quale società a partecipazione mista pubblico-privata, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, quale gestore del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale corrispondente all'ex Provincia Regionale di Messina (ad esclusione dei Comuni di ALI', ANTILLO, BASICO', FLORESTA, FRAZZANO', LENI, LIMINA, MALFA, MALVAGNA, MOJO ALCANTARA, MOTTA D'AFFERMO, ROCCAFLORITA, RACCUJA, SANTA MARINA DI SALINA, TRIPI e UCRIA) in virtù della concessione aggiudicata tramite la Procedura aperta per la selezione del socio privato operativo della costituenda società alla quale sarà affidata la concessione del Servizio Idrico Integrato per l'ambito territoriale di Messina.

Articolo 2) Oggetto

1. La Società ha per oggetto l'erogazione del servizio di interesse generale di gestione del servizio idrico integrato come definito dal d.lgs. n. 152/2006 quale l'insieme dei servizi pubblici di captazione, sollevamento, trattamento, trasporto, fornitura, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
2. La Società ha per oggetto l'organizzazione e la gestione di tutte le fasi del ciclo integrato dell'acqua e quindi ogni attività costituente, connessa, conseguente, collegata o funzionale alla gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale di Messina quali, a mero titolo esemplificativo:
 - a) la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti connessi al ciclo integrale delle acque;
 - b) la gestione di impianti, anche a tecnologia complessa, di potabilizzazione, depurazione e smaltimento di acque reflue;
 - c) lo spurgo di pozzi neri, la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento di reflui non pericolosi e di fanghi anche per conto di terzi;
 - d) la gestione di laboratori di analisi chimiche e microbiologiche;
 - e) l'utilizzo di impianti sia realizzati in proprio, che ad essa concessi in uso;
 - f) l'attività di gestione dei servizi di verifica dei consumi, la bollettazione, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle tariffe relative al servizio idrico integrato;
 - g) gli interventi e quant'altro previsto nel piano d'ambito o in altri atti di programmazione adottati dall'Ente di governo del servizio ovvero previsto nel perimetro delle attività disposte dall'ARERA;
3. La società, potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese aventi attività affini, connesse o complementari alle proprie, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

4. La società non può assumere ulteriori servizi al di fuori di quello affidatogli nell'ambito della Procedura aperta per la selezione del socio privato operativo della costituenda società alla quale sarà affidata la concessione del servizio idrico integrato per l'ambito territoriale di Messina.

Articolo 3) Sede

1. La sede legale della società è in Messina, all'indirizzo _____, risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese
2. Il Consiglio di Sorveglianza ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 1 del presente articolo.
3. Il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato al comma 1 del presente articolo e/o l'istituzione di sedi secondarie, costituisce invece modifica dell'atto costitutivo. Il trasferimento della sede dovrà essere comunque circoscritto all'ambito territoriale sul quale la Società svolge il servizio idrico integrato di cui al suo oggetto sociale.
4. Tutte le comunicazioni previste dallo Statuto avvengono mediante Posta elettronica certificata all'indirizzo che deve essere stato espressamente comunicato dai soci e dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, fatte salve le diverse specificazioni di cui al presente statuto.

Articolo 4) Durata

1. La durata della Società è fissata in anni trenta dalla data della costituzione e comunque fino alla data di scadenza della concessione del servizio idrico integrato affidato alla medesima.
2. La società può sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci o per il verificarsi di una qualsiasi delle altre cause previste dal presente Statuto e dalla normativa pro tempore vigente.

Articolo 5) Domicilio

1. Il domicilio dei soci e dei componenti gli organi sociali e di revisione, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 6) Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di euro 2.000.000,00 (due milioni/00) diviso in n. 2.000.000 di azioni del valore nominale di 1,00 (uno/00) euro cadauna.
2. La partecipazione pubblica al capitale della Società non potrà essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento) e può essere detenuta dai soli Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di attività della Società, o da società dai medesimi detenute anche congiuntamente in via totalitaria. Al fine di conservare la prevalente partecipazione al capitale degli Enti pubblici, conformemente al tipo di società prescelto, saranno considerati inefficaci nei confronti della Società i trasferimenti azionari e la sottoscrizione di nuove azioni effettuati in violazione delle disposizioni contenute nel periodo precedente.

3. I soci pubblici hanno diritto di opzione relativa all'aumento del capitale sociale, ciascuno in misura proporzionale alla propria partecipazione societaria fatta salva la possibilità di rinunciarvi. Dall'eventuale rinuncia dei soci pubblici non può comunque derivare che il socio privato detenga la maggioranza azionaria della società.
4. L'aumento del capitale sociale dovrà avvenire nel rispetto del comma 2 del predetto articolo nonché dell'art 7 comma 1 dello Statuto.

Articolo 7) Socio privato

1. La quota di capitale del Socio Privato non può essere inferiore al 30% (trenta per cento) del capitale sociale a norma dell'art. 17 del d.lgs. n. 175/2016, né superiore al 49% (quarantanove per cento).
2. Il Socio Privato è selezionato con procedura ad evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e possiede i requisiti di qualificazione previsti da disposizioni legislative o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la Società è stata costituita, a norma dell'art. 17, del d.lgs. n.175/2016.
3. La durata della partecipazione alla Società del Socio Privato non può essere superiore alla durata della concessione di cui risulta affidataria la Società.

Articolo 8) Esclusione e liquidazione del Socio privato

1. L'esclusione del Socio Privato può essere disposta dall'Assemblea della Società nelle ipotesi di giusta causa corrispondenti ai casi seguenti:
 - a) gravi inadempienze in ordine all'assolvimento delle obbligazioni derivanti dal presente Statuto e dai patti parasociali stipulati con i Soci pubblici;
 - b) sopravvenuta perdita dei requisiti che hanno determinato l'aggiudicazione a suo favore della procedura competitiva ad evidenza pubblica indetta per la scelta del Socio Privato;
 - c) sopravvenuta inefficacia, per causa a chiunque imputabile, del provvedimento di selezione del Socio Privato adottato a seguito di procedura ad evidenza pubblica e/o di tutti gli atti ad esso conseguenti;
 - d) grave turbativa all'ordinato e proficuo svolgimento dell'attività sociale ed al rapporto tra i soci e con gli amministratori, anche mediante la promozione di azioni, con rilevanza interna e/o esterna che si rivelino essere infondate e pretestuose;
 - e) risoluzione o revoca per qualunque causa della concessione per la gestione del servizio idrico nell'ambito territoriale di Messina da parte dell'Ente pro tempore concedente e/o per l'effetto di disposizioni di legge sopravvenute in materia.
2. Il socio pubblico o uno dei soci della parte pubblica comunica mediante pec al Consiglio di Sorveglianza l'accadimento di uno dei fatti di cui al precedente comma 1;
3. I motivi che hanno dato luogo alla proposta di esclusione sono contestati dal Consiglio di sorveglianza in persona del presidente al socio privato mediante pec entro dieci giorni dalla comunicazione del socio pubblico di cui al precedente comma 2;

4. Il socio privato entro 15 gg dal ricevimento della comunicazione può presentare giustificazioni alla società mediante posta elettronica. Decorso il suddetto termine, entro i successivi 15 gg la lettera di contestazione e l'eventuale giustificazioni del socio privato vengono indicate all'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla sua esclusione. L'Assemblea delibera a maggioranza l'esclusione del socio privato. Il socio privato non partecipa al voto per la deliberazione della sua esclusione. I soci pubblici hanno diritto di richiedere al socio privato la cessione della sua intera partecipazione; in tal caso al socio pubblico spetterà – pro quota e con accrescimento – il diritto al rilievo da esercitarsi entro 15 giorni dalla comunicazione.
5. Contro la delibera di esclusione il socio privato può proporre opposizione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua comunicazione secondo le modalità di cui all'art 2287 c.c.
6. La dichiarazione di fallimento del socio privato costituisce causa di esclusione di diritto dalla Società, efficace a prescindere dall'attivazione del procedimento di cui ai commi precedenti.
7. Il socio privato escluso ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione secondo le modalità di cui al comma 9 del predetto articolo
8. Il Socio Privato può costituire la propria quota in pegno o comunque a garanzia solo al fine di finanziare gli investimenti relativi al servizio idrico integrato nell'ambito territoriale di Siracusa, previa comunicazione scritta al Consiglio di Sorveglianza e ai Soci pubblici. Gli atti compiuti in violazione della presente disposizione sono inefficaci e, comunque, inopponibili alla Società e agli altri Soci.
9. Al termine della concessione, il Socio Privato è liquidato entro dodici mesi, spettando al medesimo una somma pari:
 - a) alla propria quota di partecipazione al capitale sociale versato;
 - b) alla propria quota delle riserve formate con utili non distribuiti.
10. Dalle somme di cui al precedente comma è esclusa la somma spettante al Socio privato per l'eventuale rimborso per i finanziamenti effettuati dalla Società da regalarsi con atti fra le parti.

Articolo 9) Azioni

1. Le azioni sono indivisibili. Ogni azione attribuisce il diritto di voto. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.
2. Le azioni ordinarie hanno uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Articolo 10) Obbligazioni

1. La Società potrà emettere prestiti obbligazionari ai sensi dell'art. 2410 c.c..
2. La relativa competenza è del Consiglio di Gestione il quale potrà deliberarne remissione soltanto in esecuzione di un piano strategico industriale o finanziario della Società dallo stesso predisposto e approvato dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-terdecies.

Articolo 11) Patrimoni destinati

1. La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c..

2. La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di Gestione, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, soltanto in esecuzione di un piano strategico industriale o finanziario della Società dallo stesso predisposto e approvato dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-terdecies.

Articolo 12) Finanziamenti

3. La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio e di società a partecipazione pubblica.

Articolo 13) Trasferimento delle azioni

1. Le azioni dei Soci pubblici sono trasferibili ai soli Comuni soci della Società o a enti derivanti dalla trasformazione dei medesimi o a società dai medesimi detenute anche congiuntamente in via totalitaria.
2. È fatto inoltre esplicito divieto al Socio privato di trasferire, cedere o conferire le proprie azioni anche in caso che il conferitario sia un soggetto interamente detenuto dal medesimo Socio privato operativo.
3. È da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione della previsione di cui al presente articolo.
4. In deroga alle previsioni di cui ai precedenti commi i Soci possono trasferire le proprie azioni agli altri Soci della Società o ai Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di affidamento del servizio idrico oggetto di concessione alla Società o a loro società interamente partecipate, fatti salvi i limiti del capitale spettante al Socio privato di cui al precedente art. 7 e ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 6, comma 3.

Articolo 14) Recesso

1. Il socio privato ha diritto di recedere soltanto nei casi previsti dall'art. 2437, comma 1, c.c. La disciplina del recesso con riguardo ai termini e modalità di esercizio, criteri di determinazione del valore delle azioni e al procedimento di liquidazione è quella prevista dai relativi artt. 2437-bis, ter e quater c.c. con la espressa previsione, in deroga a quanto stabilito dall'art. 2437-quater c.c., che il collocamento delle azioni presso terzi deve essere effettuato con procedimento ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 175/2016.
2. Il socio privato che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione al Consiglio di Gestione e di Sorveglianza entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.
3. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Articolo 15) Organi societari

1. Sono organi della Società:
 - a. l'Assemblea;

- b. il Consiglio di Gestione;
 - c. il Consiglio di Sorveglianza.
2. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società a norma dell'art. 11 del d.lgs. n. 175/2016.

Articolo 16) Competenze dell'Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.
2. In particolare l'Assemblea ordinaria delibera:
 - a) la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio di Sorveglianza;
 - b) la determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Sorveglianza, nei limiti previsti dall'art. 11, comma 6, TUSP;
 - c) sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza e di gestione;
 - d) sulla destinazione degli utili, con i limiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto;
 - f) la nomina della società incaricata del controllo contabile;
 - g) l'esclusione del socio privato;
 - h) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 17) Competenze dell'Assemblea straordinaria

1. Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:
 - a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto a proposito dei compiti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza;
 - b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
 - c) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 18) Convocazione delle Assemblee

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio di Gestione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni qualora particolari esigenze lo richiedano.
2. L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati purché:
 - a. siano presenti nello stesso luogo il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario;
 - b. sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
3. In caso di impossibilità di tutti i componenti il Consiglio di Gestione o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Consiglio di Sorveglianza, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

4. L'avviso di convocazione deve indicare:
 - ✓ il luogo in cui si svolge l'Assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
 - ✓ la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
 - ✓ le materie all'ordine del giorno;
 - ✓ le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.
5. L'Assemblea viene convocata mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima di quello fissato mediante Posta Elettronica Certificata.
6. L'Assemblea per la nomina del Consiglio di Sorveglianza viene convocata 20 giorni prima di quello fissato mediante Posta Elettronica Certificata.
7. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Le Assemblee in seconda convocazione non possono aver luogo lo stesso giorno della prima e devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione.
8. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
9. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla Società, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Articolo 19) Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

1. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci pubblici che rappresentino più della metà del capitale sociale in mano pubblica oltre che di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.
3. L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci pubblici presenti oltre che della maggioranza del capitale sociale. Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinunzia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio di Sorveglianza, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale, complessivamente considerato.
4. Le modalità di espressione del voto e di formazione della delibera assembleare previste per la nomina delle cariche sociali sono disciplinate nel successivo art. 20

Articolo 20) Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

1. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

2. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dell'intero capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dell'intero capitale rappresentato in Assemblea.
3. Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale in mano pubblica oltre al voto favorevole del Socio privato per le delibere inerenti:
- le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto a proposito dei compiti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza;
 - la trasformazione;
 - lo scioglimento anticipato;
 - la revoca dello stato di liquidazione;
 - tutte quelle altre che possano comunque dar diritto ai soci di recedere dalla società.

Articolo 21) Presidente e segretario dell'Assemblea. Verbalizzazione.

- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Gestione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.
- L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.
- Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accettare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accettare e proclamare i risultati delle votazioni.
- Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
- Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio.
- Il verbale deve indicare:
 - la data dell'Assemblea;
 - l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato;
 - le modalità e i risultati delle votazioni;
 - l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti;
 - su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 22) Competenza e poteri del Consiglio di Gestione

1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Gestione, composto di tre membri, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente statuto.
2. Sono inoltre attribuite a Consiglio di Gestione le seguenti competenze:
 - a) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
 - b) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
 - c) la nomina del Direttore Generale.

Articolo 23) Nomina del Consiglio di Gestione

1. I componenti del Consiglio di Gestione sono tre e la loro nomina è effettuata dal Consiglio di Sorveglianza su proposta del socio privato, nel rispetto della quota minima del genere meno rappresentato.
2. I componenti uscenti del Comitato di Gestione sono rieleggibili per non più di tre mandati.
3. In caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti del Comitato di Gestione, il Comitato di Sorveglianza provvede all'integrazione del Comitato di Gestione, nominando i componenti sulla base dell'indicazione del socio privato e sempre nel rispetto della parità di generi, avendo cura di garantire comunque la presenza nel Comitato di Gestione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
4. I componenti il Consiglio di Gestione così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 24) Divieto di concorrenza

1. I componenti il Consiglio di Gestione non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c.

Articolo 25) Composizione del Consiglio di Gestione e requisiti dei componenti

1. Il Consiglio di Gestione è composto da tre membri anche non soci.
2. Non può essere nominato consigliere di gestione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I componenti del Consiglio di Gestione inoltre devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dall'Art. 11, comma 1, TUSP e dal DM 30/03/2000, regolamento emanato ai sensi dell'art.148 T.U.F. riguardo ai sindaci delle società quotate.
4. Il Consiglio di Gestione, nella sua prima seduta, accerta la sussistenza dei detti requisiti e nomina tra i suoi componenti il Presidente.
5. Il Consiglio di Gestione, in ogni seduta successiva alla nomina di uno o più consiglieri, accerta la sussistenza dei requisiti in capo ai nuovi componenti.

Articolo 26) Durata della carica e cessazione Consiglio di Gestione

1. I componenti il Consiglio di Gestione durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo al l'ultimo esercizio della loro carica. Il Consiglio di Sorveglianza in tale riunione dovrà anche provvedere a convocare senza indugio l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Gestione.
2. I componenti del Consiglio di Gestione sono revocabili in ogni tempo con delibera motivata del Consiglio di Sorveglianza.
3. Qualora vengano meno due Componenti il Consiglio di Gestione, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza deve convocare il Consiglio medesimo per la nomina degli amministratori mancanti, ai sensi del precedente art. 23.
4. Qualora vengano a cessare tutti i componenti il Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza per la nomina di tutti i componenti di nomina assembleare, deve essere convocato d'urgenza dal suo Presidente, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza del componente il Consiglio di Gestione.
6. La carica di Vice Presidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, ai sensi di quanto disposto dall'art 11 comma 9 lett b) D.Lgs 175/2016.

Articolo 27) Organi delegati

1. Il Consiglio di Gestione delega, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione, salvo l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dal Consiglio di Sorveglianza.
2. Al Consiglio di Gestione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.
3. Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto c.c.
4. Il componente delegato è tenuto a riferire al Consiglio di Gestione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno trimestrale.
5. Il Consiglio di Gestione può altresì nominare il Direttore generale e procuratori, determinandone i poteri e i compensi, in esecuzione di un piano strategico, industriale e finanziario della società, dallo stesso predisposto ed approvato dal Consiglio di Sorveglianza.

Articolo 28) Delibere del Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente del Consiglio di Gestione, su istanza di almeno due componenti del Consiglio di Gestione, ovvero del Consiglio di Sorveglianza.

2. In caso di inottemperanza da parte del Presidente, nei quindici giorni successivi alla suddetta istanza, alla convocazione provvede il Consigliere di gestione più anziano.
3. La convocazione è fatta almeno sette giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante posta elettronica certificata.
4. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante posta elettronica certificata, con preavviso di almeno tre giorni.
5. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera:
 - ✓ con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto;
 - ✓ con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo ... del presente Statuto.
6. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).
7. Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche per via telematica.
8. Il Consiglio di Gestione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Consiglio di Sorveglianza.
9. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero dal componente più anziano per carica o, in subordine, per età.
10. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
11. In caso di parità di voti prevarrà il voto espresso dal Presidente dell'Organo.
12. Delle riunioni del consiglio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro delle adunanze del Consiglio di Gestione e sottoscritto dagli intervenuti.

Articolo 29) Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Gestione.
2. Spetta altresì al consigliere munito di delega del Consiglio di Gestione ed al Direttore Generale, nei limiti dei poteri loro conferiti.

Articolo 30) Remunerazione dei componenti il Consiglio di gestione

1. Ai membri del Consiglio di Gestione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.
2. La remunerazione dei componenti il Consiglio di Gestione investiti della carica di presidente, o di consigliere delegato è stabilita dal Consiglio medesimo, sentito il parere del Consiglio di Sorveglianza.
3. La Società non può corrispondere ai componenti del Consiglio di Gestione gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività né un trattamento di fine mandato.

4. In ogni caso i compensi sono stabiliti in misura conforme ai limiti prescritti dall'art. 11, comma 6, TUSP.

Articolo 31 Direttore Generale

1. Il Consiglio di Gestione nomina il Direttore Generale.
2. Il Direttore Generale inoltre deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dall'Art. 11, comma 1, TUSP e deve possedere comprovate attitudini ed esperienze professionali coerenti con le attività che andrà a svolgere.
3. La durata dell'incarico, stabilita nel limite massimo di 3 anni prorogabili, ed il relativo trattamento retributivo, sono determinati contestualmente all'atto di nomina.
4. Il Direttore Generale esercita i poteri di ordinaria amministrazione che gli sono delegati dal Consiglio di Gestione, fatte salve le attribuzioni espressamente riservate dalla legge al Consiglio medesimo.

Articolo 32) Consiglio di Sorveglianza

1. Il Consiglio di Sorveglianza vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, alla luce delle disposizioni di cui al TUSP.
2. Il consiglio di sorveglianza inoltre:
 - a) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;
 - b) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;
 - c) presenta la denunzia al tribunale di cui all'art. 2409 c.c.;
 - d) riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.
 - e) delibera in ordine ai piani strategici industriali e finanziari della società predisposti dal Consiglio di Gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti.
 - f) scambia tempestivamente con il soggetto incaricato del controllo contabile le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti;
 - g) può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
3. Sono inoltre attribuite al consiglio di sorveglianza le seguenti competenze:
 - a) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
 - b) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
 - c) Il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.
4. I componenti il Consiglio di Sorveglianza possono assistere alle adunanze del consiglio di gestione e devono partecipare alle assemblee.

Articolo 33) Composizione del Consiglio di Sorveglianza e requisiti dei componenti

1. La sorveglianza della società è affidata al consiglio di sorveglianza composto da cinque membri.
2. Non possono essere eletti alla carica di componente del consiglio di sorveglianza e se eletti decadono dall'ufficio:
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 24 del presente statuto per la ineleggibilità del Consigliere di Gestione;
 - b) i componenti del Consiglio di Gestione;
 - c) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri di gestione della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che esercitano attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - d) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o che esercitano nei suoi confronti attività di direzione e coordinamento o che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Sorveglianza deve essere iscritto nel Registro dei revisori contabili.
4. Tutti i componenti devono inoltre possedere i requisiti di eleggibilità e quelli di onorabilità e indipendenza stabiliti con il precedente art. 24 del presente statuto per i componenti il Consiglio di Gestione.
5. Il Consiglio di Sorveglianza accerta, nella sua prima seduta successiva alla nomina dei consiglieri, la sussistenza dei detti requisiti.

Articolo 34) Nomina e sostituzione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza

1. I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono cinque e la loro nomina è effettuata dall'Assemblea dei soci sulla base di liste presentate dagli azionisti pubblici, con la procedura di seguito descritta.
2. In caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti del Comitato di Sorveglianza, l'Assemblea provvede all'integrazione del Comitato di Sorveglianza nominando il primo, o in caso di impedimento dello stesso, il secondo, e via di seguito, dei candidati non eletti, indicati nella lista dalla quale era stato eletto il componente cessato dalla carica; tuttavia, qualora attraverso questo meccanismo non vengano rispettate le eventuali proporzioni minime di riparto tra generi, così come in caso di totale esaurimento dei candidati indicati in tale lista, l'Assemblea provvede, nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra generi previsti dalla legge e dai regolamenti di volta in volta vigenti, alla nomina di un componente del genere che deve essere rappresentato, indicato dal socio che aveva presentato la lista.
3. L'Assemblea chiamata a sostituire un componente del Consiglio di Sorveglianza cessato dalla carica ovvero nominare uno o più membri del Consiglio nel corso della durata del mandato del Comitato di Sorveglianza, delibera in ogni caso con le maggioranze stabilite dallo Statuto, avendo cura di garantire comunque la presenza nel Comitato di Sorveglianza del numero necessario di componenti in possesso dei

requisiti prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché di rispettare le eventuali proporzioni minime di riparto tra generi previste dalla legge e dai regolamenti di volta in volta vigenti.

Articolo 35) Durata del Consiglio di Sorveglianza

1. I componenti il Consiglio di Sorveglianza durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati oltre il primo, anche non consecutivi.
2. Essi scadono alla data della successiva assemblea prevista dal precedente art. 25 del presente Statuto. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Sorveglianza è stato ricostituito.
3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Sorveglianza l'assemblea provvede alla loro sostituzione.
4. I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
5. I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono rieleggibili e sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo con deliberazione motivata adottata su proposta della maggioranza dei soci pubblici.
6. Il venire meno della sussistenza dei requisiti personali e di eleggibilità di cui al precedente art. 31 del presente statuto costituisce causa di immediata decadenza del componente il Consiglio di Sorveglianza.

Articolo 36) Presidente del Consiglio di Sorveglianza

1. Il componente appartenente alla lista del Presidente eletto dall'assemblea con il maggior numero di voti dei soci pubblici è il Presidente del Consiglio di Sorveglianza.
2. Il Presidente del consiglio di sorveglianza convoca il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
3. Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, oltre alle competenze attribuite a tutti i componenti il Consiglio di Sorveglianza, può assistere alle riunioni del comitato esecutivo.
4. La carica di Vice Presidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi
5. Il Consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 37) Delibere del Consiglio di Sorveglianza

1. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, anche per via telematica, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente o anche dalla maggioranza dei consiglieri di sorveglianza. Esso deve riunirsi comunque almeno ogni novanta giorni
2. La convocazione è fatta almeno sette giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante posta elettronica certificata.
3. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con posta elettronica con preavviso di almeno tre giorni.

4. Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.
5. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).
6. Il consigliere dissidente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
7. Il Consiglio di Sorveglianza è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i componenti in carica.
8. In caso di parità dei voti prevarrà il voto espresso dal Presidente dell'Organo.
9. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero dal componente più anziano per carica o, in subordine, per età.
10. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
11. Delle riunioni del consiglio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro delle adunanze del Consiglio di Sorveglianza e sottoscritto dagli intervenuti.

Articolo 38) Remunerazione dei componenti il Consiglio di Sorveglianza

1. Ai membri del consiglio di sorveglianza spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
2. La Società non può corrispondere ai componenti del Consiglio di Gestione gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività né un trattamento di fine mandato.
3. In ogni caso i compensi sono stabiliti in misura conforme ai limiti prescritti dall'art. 11, comma 6, TUSP.

Articolo 39) Il controllo contabile

1. La revisione legale dei conti della Società è esercitato da apposito organo di revisione ai sensi del d.lgs. n. 39/2010.
2. Il soggetto incaricato del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il Consiglio di Sorveglianza:
 - ✓ verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
 - ✓ verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
 - ✓ esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.
3. Il soggetto incaricato del controllo contabile può chiedere ai componenti il Consiglio di Gestione documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni e scambia tempestivamente con il Consiglio di Sorveglianza le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

4. L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.
5. L'Assemblea, nel nominare il soggetto incaricato del controllo contabile, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.
6. La Società non può corrispondere al soggetto incaricato del controllo contabile gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività né un trattamento di fine mandato.

Articolo 40) Bilancio

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Organo Amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai Soci per l'approvazione nei termini stabiliti dalla legge.
3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedito almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno accantonati o destinati a favore di riserve straordinarie per gli investimenti oggetto dell'attività della società.
4. Il bilancio d'esercizio è accompagnato dalla relazione sul governo societario di cui all'art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016.

Articolo 41) Partecipazione alle perdite

1. Le azioni detenute dal socio pubblico sono privilegiate ai sensi dell'art. 2348, in quanto postergate nella partecipazione alle perdite. Esse, pertanto, in caso di riduzione del capitale per perdite, subiranno gli effetti dell'abbattimento totale o parziale del capitale solo dopo che saranno state integralmente o parzialmente annullate le azioni ordinarie del socio privato. Inoltre, in sede di liquidazione della società, saranno rimborsate con preferenza sulle azioni ordinarie del socio privato.

Articolo 42) Liquidazione

1. Allo scadere della durata della Società, la Società dovrà essere messa in liquidazione.
2. I Soci procedono alla cessazione della Società anche mediante una delle operazioni di ristrutturazione societaria.

Articolo 43) Rinvio a norme di legge

1. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme di legge in materia di società per azioni, oltre a quelle concernenti le società a partecipazione mista pubblica-privata, ivi incluse quelle di cui al D. Lgs. n. 175/2016 e al D. lgs. n. 201/2022.

Articolo 44) Foro competente

1. Per qualunque controversia che sorga in dipendenza dell'esecuzione e dell'interpretazione del presente Statuto è esclusivamente competente il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.

PATTI PARASOCIALI

per la gestione della società Messinacque s.p.a.

organizzata secondo il sistema dualistico

Tra:

- ✓ Comune di Acquedolci C.F. 00275550838, in persona del Sindaco in carica,
con sede in Piazza Vittorio Emanuele
- ✓ Comune di Alcara Li Fusi C.F. 00144310836, in persona del Sindaco in
carica, con sede in Via della Rinascita, 14
- ✓ Comune di Alì Terme C.F. 00394310833, in persona del Sindaco in carica,
con sede in Via Francesco Crispi, 287
- ✓ Comune di Barcellona Pozzo di Gotto C.F. 00084640838, in persona del
Sindaco in carica, con sede in Via San G. Bosco angolo Via G. Spagnolo
- ✓ Comune di Brolo C.F. 00324280833, in persona del Sindaco in carica, con
sede in Via Dante
- ✓ Comune di Capizzi C.F. 00802550830, in persona del Sindaco in carica, con
sede in Piazza San Giacomo A.M. n. 10
- ✓ Comune di Capo d'Orlando C.F. 00356650838, in persona del Sindaco in
carica, con sede in Via Vittorio Emanuele
- ✓ Comune di Capri Leone C.F. 00461850836, in persona del Sindaco in carica,
con sede in Via S. Antonio, 1
- ✓ Comune di Caronia C.F. 84000210835, in persona del Sindaco in carica, con
sede in Piazza Idria
- ✓ Comune di Casalvecchio Siculo C.F. 00378410831, in persona del Sindaco
in carica, con sede in Piazza dei Caduti
- ✓ Comune di Castel di Lucio C.F. 85000850835, in persona del Sindaco in

- carica, con sede in Via Salvo d'Acquisto
- ✓ Comune di Castell'Umberto C.F. 84004180836, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Garibaldi, 27
- ✓ Comune di Castelmola C.F. 87000290830, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Alcide De Gasperi
- ✓ Comune di Castroreale C.F. 83000910832, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Sandro Pertini
- ✓ Comune di Cesarò C.F. 84004050831, in persona del Sindaco in carica, con sede in Corso Margherita, 2
- ✓ Comune di Condò C.F. 82001280831, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Roma, 42
- ✓ Comune di Falcone C.F. 00444370837, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Alcide De Gasperi
- ✓ Comune di Ficarra C.F. 00292200839, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Piersanti Mattarella, 5
- ✓ Comune di Fiumedinisi C.F. 00352170831, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Umberto I, 49
- ✓ Comune di Fondachelli-Fantina C.F. 83030170837, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Municipio
- ✓ Comune di Forza d'Agrò C.F. 80004440832, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Giovanni XXIII, 1
- ✓ Comune di Francavilla di Sicilia C.F. 00159650837, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza SS Annunziata, 3
- ✓ Comune di Furci Siculo C.F. 00361970833, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Roma, 56

- ✓ Comune di Furnari C.F.83000890836, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via degli Uffici
- ✓ Comune di Gaggi C.F. 87000110830, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Enrico Berlinguer
- ✓ Comune di Galati Mamertino C.F. 00425030830, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Roma, 90
- ✓ Comune di Gallodoro C.F. 87000430832, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Santa Maria, 1
- ✓ Comune di Giardini-Naxos C.F. 00343940839, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Municipio, 5
- ✓ Comune di Gioiosa Marea C.F. 86000470830, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Giuseppe Natoli Gatto 115
- ✓ Comune di Graniti C.F. 01240170835, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Maria Grazia Cutuli
- ✓ Comune di Gualtieri Sicaminò C.F. 00423040831, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Duomo
- ✓ Comune di Itala C.F. 80007400833, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Umberto I
- ✓ Comune di Letojanni C.F. 00390050839, in persona del Sindaco in carica, con sede in Corso Vitt. Emanuele, 215
- ✓ Comune di Librizzi C.F. 86000250836, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Catena
- ✓ Comune di Lipari C.F. 00387830839, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Mazzini, 1
- ✓ Comune di Longi C.F. 84004070839, in persona del Sindaco in carica, con

sede in Via Roma

- ✓ Comune di Mandanici C.F. 00354630832, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Roma, 20
- ✓ Comune di Mazzarrà Sant'Andrea C.F. 83000850830, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Principe Umberto
- ✓ Comune di Merì C.F. 83000690830, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Municipio

- ✓ Comune di Messina C.F. 00080270838, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Unione Europea
- ✓ Comune di Milazzo C.F. 00226540839, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Francesco Crispi, 1
- ✓ Comune di Militello Rosmarino C.F. 00378460836, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Umberto I
- ✓ Comune di Mirto C.F. 00461950834, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Ugo Bassi
- ✓ Comune di Mistretta C.F. 85000300831, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Libertà, 209

- ✓ Comune di Monforte San Giorgio C.F. 00260270830, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Immacolata
- ✓ Comune di Mongiuffi Melia C.F. 87000390838, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza San Nicolò, 8
- ✓ Comune di Montagnareale C.F. 86000270834, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Vittorio Emanuele
- ✓ Comune di Montalbano Elicona C.F. 00339970832, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Maria SS. della Provvidenza

- ✓ Comune di Motta Camastra C.F. 00336470836, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Croce, 1
- ✓ Comune di Naso C.F. 00342960838, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Marconi, 2
- ✓ Comune di Nizza di Sicilia C.F. 00330820838, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Umberto I, 376
- ✓ Comune di Novara di Sicilia C.F. 00358500833, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Girolamo Sofia, 2
- ✓ Comune di Oliveri C.F. 00359110830, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Pirandello
- ✓ Comune di Pace del Mela C.F. 00106030836, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Municipio
- ✓ Comune di Pagliara C.F. 00414810838, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Regina Margherita, 72
- ✓ Comune di Patti C.F. 00124600834, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Scaffiddi
- ✓ Comune di Pettineo C.F. 85000240839, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Garibaldi, 35
- ✓ Comune di Piraino C.F. 86000450832, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Dante Alighieri, 7
- ✓ Comune di Reitano C.F. 85000320839, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via San Pietro, 5
- ✓ Comune di Roccalumera C.F. 00145100830, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Mons. F.sco Maria di Francia
- ✓ Comune di Roccavaldina C.F. 82000660835, in persona del Sindaco in

carica, con sede in Piazza Mons. F.sco Maria di Francia

- ✓ Comune di Roccavaldina C.F. 82000660835, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Roma, 3
- ✓ Comune di Roccella Valdemone C.F. 01277110837, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Umberto I, 30
- ✓ Comune di Rodi Milici C.F.00180620833, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Martino, 1
- ✓ Comune di Rometta C.F. 00136550837, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Federico II di Svevia
- ✓ Comune di San Filippo del Mela C.F.00148160831, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Crispi
- ✓ Comune di San Fratello C.F. 84000410831, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Serpi
- ✓ Comune di San Marco D'Alunzio C.F. 84004040832, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Garibaldi
- ✓ Comune di San Pier Niceto C.F.82001020831, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via A. Diaz, 20
- ✓ Comune di San Piero Patti C.F. 86000390830, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza De Gasperi, 1
- ✓ Comune di San Salvatore di Fitalia C.F. 84004140830, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Colonnello Musarra, 9
- ✓ Comune di San Teodoro C.F.80003270917, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Vittorio Emanuele, 13
- ✓ Comune di Santa Domenica Vittoria C.F.87000490836, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Aldo Moro, 29

- ✓ Comune di Santa Lucia del Mela C.F. 00150050839, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Duomo, 1
- ✓ Comune di Santa Teresa di Riva C.F. 00411750839, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza V Regimento Aosta
- ✓ Comune di Sant'Agata di Militello C.F. 84000470835, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Medici
- ✓ Comune di Sant'Alessio Siculo C.F. 00347890832, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Municipio
- ✓ Comune di Sant'Angelo di Brolo C.F. 00108980830, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via I Settembre, 23
- ✓ Comune di Santo Stefano di Camastra C.F. 85000260837, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Palazzo, 1
- ✓ Comune di Saponara C.F. 00396920837, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Matrice
- ✓ Comune di Savoca C.F. 00432860831, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza G. D'Annunzio, 1
- ✓ Comune di Scaletta Zanclea C.F. 00393920830, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Municipio
- ✓ Comune di Sinagra C.F. 00216350835, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza San Teodoro, 1
- ✓ Comune di Spadafora C.F. 00396110835, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza V. Emanuele, 3
- ✓ Comune di Taormina C.F. 00299100834, in persona del Sindaco in carica, con sede in Corso Umberto, 217
- ✓ Comune di Terme Vigliatore C.F. 00158240838, in persona del Sindaco in

carica, con sede in Via del Mare, 69

- ✓ Comune di Torregrotta C.F. 00343400834, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Mezzasalma, 23
- ✓ Comune di Torrenova C.F. 95001680834, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Benedetto Caputo
- ✓ Comune di Tortorici C.F. 84004890830, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Vittorio Emanuele
- ✓ Comune di Tusa C.F. 85000610833, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Alesina, 36
- ✓ Comune di Valdina C.F. 82000660835, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Torre, 2
- ✓ Comune di Venetico C.F. 00415010834, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Roma, 7
- ✓ Comune di Villafranca Tirrena C.F. 00275560837, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Don Luigi Sturzo, 1

i quali tutti – unitariamente considerati – rappresentano il Socio Pubblico della società Messinacqua s.p.a.;

PREMESSE

VISTA la Delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 9 del 06/06/2022 con la quale

l'ATI di Messina ha adottato il Piano d'Ambito;

VISTO il Decreto della Presidenza della Regione Siciliana n. 501 del 04/01/

2023 di Nomina del Commissario dell'A.T.I. Messina;

VISTA la Delibera del Commissario ad acta n. 1/2023 del 13/02/2023 con la

quale l'ATI Messina ha avviato le procedure propedeutiche all'affidamento

del servizio per la gestione tramite società mista;

VISTA la Delibera del Commissario ad acta n. 3/2023 del 26/05/2023 con la quale è stata scelta la modalità di gestione del servizio idrico integrato per l'ambito ottimale di Messina mediante affidamento a società mista, ai sensi delle previsioni ex art. 16 del D. Lgs. 201/2022;

VISTA la Delibera del Commissario ad acta n. 4 del 26/05/2023 con la quale l'ATI Messina ha approvato lo schema di Statuto e dello schema dei patti parasociali tra i soci pubblici ed il socio privato della società mista affidataria della gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO Messina e dello schema di Regolamento per il controllo congiunto e patto parasociale per l'esercizio del diritto di voto spettante agli Enti pubblici che rivestono la qualità di soci della società Messinacque s.p.a., organizzata secondo il sistema dualistico.;

VISTO il provvedimento n. _____ del _____ con la quale l'ATI Messina ha affidato il servizio;

VISTO il provvedimento n. _____ del _____ con la quale l'ATI Messina ha approvato;

VISTE in particolare le disposizioni dello Statuto concernenti le facoltà e i diritti spettanti al Socio pubblico e, specificamente il richiamo agli articoli sulle modalità di nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato di Gestione;

RITENUTO opportuno disciplinare le modalità attraverso cui gli Enti pubblici che rivestono la qualità di soci della società Messinacque s.p.a. possano esercitare il proprio controllo congiunto sulla medesima società, rafforzando in tal modo l'attività dei soci nei confronti della stessa.

Tutto ciò premesso, i Comuni indicati in epigrafe

CONVENGONO E STIPULANO

Il seguente regolamento per il controllo congiunto e patto parasociale.

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

Art. 2 – Oggetto e finalità

1. Le parti concordano sulla necessità di dare piena attuazione alla natura della Società Messinacque s.p.a. per lo svolgimento di attività strettamente necessarie per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali, nonché quale strumento di attuazione di qualsiasi attività o servizio ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività demandatele, così come previsto nel vigente statuto della Società.

2. Inoltre, nel rispetto della normativa in materia di società a partecipazione pubblica, intendono disciplinare di comune accordo, tramite il presente Regolamento e Patto Parasociale, l'esercizio congiunto e coordinato dei rispettivi poteri di controllo.

3. A tal fine gli Enti pubblici che rivestono la qualità di soci della società Messinacque s.p.a., firmatari del presente accordo, conferiscono l'intera quota azionaria da costoro detenuta nel sindacato di voto che segue.

Art. 3 – Durata

1. La durata del presente accordo è fissata in misura corrispondente a quella dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato dell'ATI Messina in favore della società Messinacque s.p.a..

2. Le variazioni – ampliative o restrittive – della durata dell'affidamento, conformi alle disposizioni della relativa Convenzione o di sue successive

modifiche, si estendono alla durata del presente patto.

Art. 4 – Comitato unitario per il controllo congiunto

1. È istituito l'organismo collegiale denominato "*Comitato unitario per il controllo congiunto*", di cui fanno parte di diritto tutti i legali rappresentanti degli Enti pubblici che rivestono la qualità di soci della società Messinacque s.p.a., presso i cui locali stabilisce la propria sede.
2. In caso di impedimento a presenziare alle riunioni, i membri del Comitato unitario per il controllo congiunto hanno facoltà di delegare, in propria vece, soggetti muniti dei necessari poteri.
3. Il Presidente del Comitato unitario per il controllo congiunto è eletto secondo le modalità di votazione di cui all'art. 7 fra i suoi membri.
4. Il Presidente convoca e dirige le riunioni del Comitato unitario per il controllo congiunto ed esercita le altre competenze conferitegli dal presente accordo.
5. Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile. Decade di diritto dalla carica di Presidente quando cessi dalla carica rivestita nel rispettivo Ente pubblico che gli dà titolo per esser membro del Comitato unitario per il controllo congiunto.
6. In sede di prima applicazione, il Comitato unitario per il controllo congiunto è provvisoriamente presieduto dal Sindaco del Comune di Messina, che deve provvedere all'immediata convocazione della prima riunione affinché si proceda alla nomina di un Presidente elettivo.

Art. 5 – Voto ponderato

1. Il Comitato unitario per il controllo congiunto delibera a maggioranza con voto ponderato attribuito in centesimi ai soci pubblici.
2. Il voto ponderato attribuito a ciascun ente è pari alla somma della quota

azionaria da questi detenuta nella Società Messinacque S.p.A. espressa in centesimi e della quota azionaria detenuta dal socio privato espressa in centesimi paritariamente suddivisa per il numero di soci pubblici.

Art. 6 – Modalità di convocazione

1. Il Comitato unitario per il controllo congiunto è convocato almeno annualmente e, in ogni caso:
 - a) in vista della già fissata Assemblea, ordinaria o straordinaria, dei soci della società Messinacque s.p.a., affinché la volontà del Socio pubblico possa essere ivi unitariamente rappresentata;
 - b) in tutti gli altri casi in cui ciò risulti necessario, ai sensi dello Statuto e di altri patti parasociali, o opportuno;
 - c) addove un numero di soci che rappresentino almeno 20/100 nel meccanismo di voto ponderato di cui all'art. 5 ne chieda la convocazione.
2. Il Presidente del Comitato unitario per il controllo congiunto fissa la data di prima convocazione, dandone comunicazione con mezzi che certifichino l'avvenuta consegna ai membri con un preavviso di almeno 20 giorni. Nella medesima comunicazione è diramato l'ordine del giorno della riunione.
3. La comunicazione del Presidente prevede altresì la data di seconda convocazione, che può essere fissata sin dal giorno immediatamente successivo a quella di prima convocazione e che può altresì essere svolta con modalità telematica.
4. In caso di urgenza, il Presidente può dimezzare il termine di preavviso, corredando la comunicazione di adeguata motivazione.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il termine di preavviso può essere ulteriormente ridotto laddove il rispetto di quello ordinario o di quello

dimezzato non consenta la celebrazione della riunione prima della data fissata per l'Assemblea.

Art. 7 – Modalità di deliberazione

1. In sede di prima convocazione, il Comitato unitario per il controllo congiunto è validamente costituito con la presenza di almeno 1/3 dei membri che rappresentino almeno 50/100 nel meccanismo di voto ponderato di cui all'art. 5.
2. In sede di seconda convocazione, il Comitato unitario per il controllo congiunto è validamente costituito con la presenza di almeno 1/5 dei membri che rappresentino almeno 30/100 nel meccanismo di voto ponderato di cui all'art. 5.
3. Una volta che sia validamente costituito, il Comitato unitario per il controllo congiunto delibera sulla base del meccanismo di voto ponderato di cui all'art. 5 con voto palese.
4. Laddove il Comitato unitario per il controllo congiunto non sia validamente costituito né in prima né in seconda convocazione, il Presidente assume le determinazioni urgenti e non rinviabili, ivi incluse quelle di cui all'art. 9.

Art. 8 – Obblighi delle parti

1. Le parti si obbligano a rispettare le deliberazioni del Comitato unitario per il controllo congiunto o le determinazioni adottate in via d'urgenza dal Presidente.
2. Le parti si obbligano pertanto a esternare la propria volontà di soci in tutte le sedi contemplate dallo Statuto della società Messinacque s.p.a. e dagli altri Patti parasociali intercorrenti col Socio privato, esprimendo il proprio voto in conformità a dette deliberazioni o determinazioni e impegnandosi ad

eseguirle.

Art. 9 – Nomina del Consiglio di Sorveglianza della società

Messinacque s.p.a.

1. Quando debba procedersi al rinnovo di alcuno dei cinque membri del Consiglio di Sorveglianza della società Messinacque s.p.a., il Presidente convoca senza indugio il Comitato unitario per il controllo congiunto.
2. Entro tre giorni prima della data fissata per la prima convocazione della riunione o, nei casi di cui all'art. 6, commi 4 e 5, entro la medesima data, l'Ente pubblico che abbia una quota di voto ponderato pari almeno al 30% o gli Enti pubblici che unitamente la raggiungano possono proporre un numero di nominativi pari al numero di posizioni vacanti nel Consiglio di sorveglianza aumentato di un'unità.
3. La deliberazione dei nominativi da sottoporre all'Assemblea della società Messinacque s.p.a. per l'elezione a componente del Consiglio di Sorveglianza ha luogo per scrutinio palese, nell'ambito del quale ciascun membro del Comitato unitario per il controllo congiunto esprime tante preferenze quante sono le posizioni vacanti nel Consiglio di Sorveglianza.
4. A ciascuna preferenza espressa è attribuito un voto ponderato pari alla quota spettante all'Ente in base al meccanismo di cui all'art. 5 suddivisa per il numero di posizioni vacanti nel Consiglio di Sorveglianza, arrotondando per eccesso alla seconda cifra decimale.
5. Il Presidente provvede a trasmettere al Presidente dell'Assemblea della società Messinacque s.p.a. i nominativi che abbiano ottenuto la maggior quota di voti ponderati espressi in centesimi in misura almeno pari al numero di posizioni vacanti nel Consiglio di sorveglianza aumentato di un'unità e non superiore al

doppio di dette posizioni vacanti.

6. Nell'ambito dell'Assemblea della società Messinacque s.p.a., le parti si obbligano conseguentemente a esprimere la propria preferenza esclusivamente nell'ambito dei nominativi così determinati.

Art. 10 – Inadempimento e sanzioni

1. Salvo il maggior danno, le Parti convengono fin d'ora che qualsiasi inadempimento di alcuna delle obbligazioni previste dalle presenti pattuizioni comporterà l'assoggettamento dell'inadempiente ad una penale pari al 1 % del capitale sociale nominale della società Messinacque s.p.a. al tempo dell'inadempimento.
2. L'ammontare della penale verrà distribuito alle altre parti pubbliche in proporzione al numero di azioni dalle stesse detenute nella società Messinacque s.p.a. al momento del pagamento della stessa.

Art. 11 – Foro competente

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione dei presenti accordi, è esclusivamente competente il foro del luogo ove la società Messinacque s.p.a. ha la propria sede legale.

REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO CONGIUNTO

E PATTO PARASOCIALE

per l'esercizio del diritto di voto spettante agli Enti pubblici

che rivestono la qualità di soci della società Messinacque s.p.a.,

organizzata secondo il sistema dualistico

Tra:

- ✓ Comune di Acquedolci C.F. 00275550838, in persona del Sindaco in carica,
con sede in Piazza Vittorio Emanuele
- ✓ Comune di Alcara Li Fusi C.F. 00144310836, in persona del Sindaco in
carica, con sede in Via della Rinascita, 14
- ✓ Comune di Alì Terme C.F. 00394310833, in persona del Sindaco in carica,
con sede in Via Francesco Crispi, 287
- ✓ Comune di Barcellona Pozzo di Gotto C.F. 00084640838, in persona del
Sindaco in carica, con sede in Via San G. Bosco angolo Via G. Spagnolo
- ✓ Comune di Brolo C.F. 00324280833, in persona del Sindaco in carica, con
sede in Via Dante
- ✓ Comune di Capizzi C.F. 00802550830, in persona del Sindaco in carica, con
sede in Piazza San Giacomo A.M. n. 10
- ✓ Comune di Capo d'Orlando C.F. 00356650838, in persona del Sindaco in
carica, con sede in Via Vittorio Emanuele
- ✓ Comune di Capri Leone C.F. 00461850836, in persona del Sindaco in carica,
con sede in Via S. Antonio, 1
- ✓ Comune di Caronia C.F. 84000210835, in persona del Sindaco in carica, con
sede in Piazza Idria
- ✓ Comune di Casalvecchio Siculo C.F. 00378410831, in persona del Sindaco

- in carica, con sede in Piazza dei Caduti
- ✓ Comune di Castel di Lucio C.F. 85000850835, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Salvo d'Acquisto
- ✓ Comune di Castell'Umberto C.F. 84004180836, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Garibaldi, 27
- ✓ Comune di Castelmola C.F. 87000290830, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Alcide De Gasperi
- ✓ Comune di Castroreale C.F. 83000910832, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Sandro Pertini
- ✓ Comune di Cesarò C.F. 84004050831, in persona del Sindaco in carica, con sede in Corso Margherita, 2
- ✓ Comune di Condò C.F. 82001280831, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Roma, 42
- ✓ Comune di Falcone C.F. 00444370837, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Alcide De Gasperi
- ✓ Comune di Ficarra C.F. 00292200839, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Piersanti Mattarella, 5
- ✓ Comune di Fiumedinisi C.F. 00352170831, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Umberto I, 49
- ✓ Comune di Fondachelli-Fantina C.F. 83030170837, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Municipio
- ✓ Comune di Forza d'Agrò C.F. 80004440832, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Giovanni XXIII, 1
- ✓ Comune di Francavilla di Sicilia C.F. 00159650837, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza SS Annunziata, 3

- ✓ Comune di Furci Siculo C.F. 00361970833, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Roma, 56
- ✓ Comune di Furnari C.F. 83000890836, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via degli Uffici
- ✓ Comune di Gaggi C.F. 87000110830, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Enrico Berlinguer
- ✓ Comune di Galati Mamertino C.F. 00425030830, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Roma, 90
- ✓ Comune di Gallodoro C.F. 87000430832, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Santa Maria, 1
- ✓ Comune di Giardini-Naxos C.F. 00343940839, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Municipio, 5
- ✓ Comune di Gioiosa Marea C.F. 86000470830, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Giuseppe Natoli Gatto 115
- ✓ Comune di Graniti C.F. 01240170835, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Maria Grazia Cutuli
- ✓ Comune di Gualtieri Sicaminò C.F. 00423040831, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Duomo
- ✓ Comune di Itala C.F. 80007400833, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Umberto I
- ✓ Comune di Letojanni C.F. 00390050839, in persona del Sindaco in carica, con sede in Corso Vitt. Emanuele, 215
- ✓ Comune di Librizzi C.F. 86000250836, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Catena
- ✓ Comune di Lipari C.F. 00387830839, in persona del Sindaco in carica, con

sede in Via Roma

✓ Comune di Mandanici C.F. 00354630832, in persona del Sindaco in carica,
con sede in Via Roma, 20

✓ Comune di Mazzarrà Sant'Andrea C.F. 83000850830, in persona del Sindaco
in carica, con sede in Piazza Principe Umberto

✓ Comune di Merì C.F. 83000690830, in persona del Sindaco in carica, con
sede in Piazza Municipio

✓ Comune di Messina C.F. 00080270838, in persona del Sindaco in carica, con
sede in Piazza Unione Europea

✓ Comune di Milazzo C.F. 00226540839, in persona del Sindaco in carica, con
sede in Via Francesco Crispi, 1

✓ Comune di Militello Rosmarino C.F. 00378460836, in persona del Sindaco
in carica, con sede in Via Umberto I

✓ Comune di Mirto C.F. 00461950834, in persona del Sindaco in carica, con
sede in Via Ugo Bassi

✓ Comune di Mistretta C.F. 85000300831, in persona del Sindaco in carica,
con sede in Via Libertà, 209

✓ Comune di Monforte San Giorgio C.F. 00260270830, in persona del Sindaco
in carica, con sede in Via Immacolata

✓ Comune di Mongiuffi Melia C.F. 87000390838, in persona del Sindaco in
carica, con sede in Piazza San Nicolò, 8

✓ Comune di Montagnareale C.F. 86000270834, in persona del Sindaco in
carica, con sede in Via Vittorio Emanuele

✓ Comune di Montalbano Elicona C.F. 00339970832, in persona del Sindaco
in carica, con sede in Piazza Maria SS. della Provvidenza

- ✓ Comune di Motta Camastra C.F. 00336470836, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Croce, 1
- ✓ Comune di Naso C.F. 00342960838, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Marconi, 2
- ✓ Comune di Nizza di Sicilia C.F. 00330820838, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Umberto I, 376
- ✓ Comune di Novara di Sicilia C.F. 00358500833, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Girolamo Sofia, 2
- ✓ Comune di Oliveri C.F. 00359110830, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Pirandello
- ✓ Comune di Pace del Mela C.F. 00106030836, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Municipio
- ✓ Comune di Pagliara C.F. 00414810838, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Regina Margherita, 72
- ✓ Comune di Patti C.F. 00124600834, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Scaffiddi
- ✓ Comune di Pettineo C.F. 85000240839, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Garibaldi, 35
- ✓ Comune di Piraino C.F. 86000450832, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Dante Alighieri, 7
- ✓ Comune di Reitano C.F. 85000320839, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via San Pietro, 5
- ✓ Comune di Roccalumera C.F. 00145100830, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Mons. F.sco Maria di Francia
- ✓ Comune di Roccavaldina C.F. 82000660835, in persona del Sindaco in

carica, con sede in Via Roma, 3

✓ Comune di Roccella Valdemone C.F. 01277110837, in persona del Sindaco

in carica, con sede in Via Umberto I, 30

✓ Comune di Rodi Milici C.F.00180620833, in persona del Sindaco in carica,
con sede in Via Martino, 1

✓ Comune di Rometta C.F. 00136550837, in persona del Sindaco in carica,
con sede in Via Federico II di Svevia

✓ Comune di San Filippo del Mela C.F.00148160831, in persona del Sindaco
in carica, con sede in Via Crispi

✓ Comune di San Fratello C.F. 84000410831, in persona del Sindaco in carica,
con sede in Via Serpi

✓ Comune di San Marco D'Alunzio C.F. 84004040832, in persona del Sindaco
in carica, con sede in Via Garibaldi

✓ Comune di San Pier Niceto C.F.82001020831, in persona del Sindaco in
carica, con sede in Via A. Diaz, 20

✓ Comune di San Piero Patti C.F. 86000390830, in persona del Sindaco in
carica, con sede in Piazza De Gasperi, 1

✓ Comune di San Salvatore di Fitalia C.F. 84004140830, in persona del
Sindaco in carica, con sede in Via Colonnello Musarra, 9

✓ Comune di San Teodoro C.F.80003270917, in persona del Sindaco in carica,
con sede in Via Vittorio Emanuele, 13

✓ Comune di Santa Domenica Vittoria C.F.87000490836, in persona del
Sindaco in carica, con sede in Piazza Aldo Moro, 29

✓ Comune di Santa Lucia del Mela C.F. 00150050839, in persona del Sindaco
in carica, con sede in Piazza Duomo, 1

- ✓ Comune di Santa Teresa di Riva C.F. 00411750839, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza V Regimento Aosta
- ✓ Comune di Sant'Agata di Militello C.F. 84000470835, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Medici
- ✓ Comune di Sant'Alessio Siculo C.F. 00347890832, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Municipio
- ✓ Comune di Sant'Angelo di Brolo C.F. 00108980830, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via I Settembre, 23
- ✓ Comune di Santo Stefano di Camastra C.F. 85000260837, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Palazzo, 1
- ✓ Comune di Saponara C.F. 00396920837, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Matrice
- ✓ Comune di Savoca C.F. 00432860831, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza G. D'Annunzio, 1
- ✓ Comune di Scaletta Zanclea C.F. 00393920830, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Municipio
- ✓ Comune di Sinagra C.F. 00216350835, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza San Teodoro, 1
- ✓ Comune di Spadafora C.F. 00396110835, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza V. Emanuele, 3
- ✓ Comune di Taormina C.F. 00299100834, in persona del Sindaco in carica, con sede in Corso Umberto, 217
- ✓ Comune di Terme Vigliatore C.F. 00158240838, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via del Mare, 69
- ✓ Comune di Torregrotta C.F. 00343400834, in persona del Sindaco in carica,

con sede in Via Mezzasalma, 23

✓ Comune di Torrenova C.F. 95001680834, in persona del Sindaco in carica,

con sede in Via Benedetto Caputo

✓ Comune di Tortorici C.F. 84004890830, in persona del Sindaco in carica,

con sede in Via Vittorio Emanuele

✓ Comune di Tusa C.F. 85000610833, in persona del Sindaco in carica, con

sede in Via Alesina, 36

✓ Comune di Valdina C.F. 82000660835, in persona del Sindaco in carica, con

sede in Via Torre, 2

✓ Comune di Venetico C.F. 00415010834, in persona del Sindaco in carica, con

sede in Via Roma, 7

✓ Comune di Villafranca Tirrena C.F. 00275560837, in persona del Sindaco in

carica, con sede in Via Don Luigi Sturzo, 1

i quali tutti – unitariamente considerati – rappresentano il **Socio Pubblico** della società;

– , con sede in via n. (), C.F. e numero

di iscrizione al Registro delle Imprese di n.

..... , in persona del Presidente del Consiglio

d'Amministrazione, munito degli occorrenti poteri (di seguito anche

‘.....’) **Socio Privato** della società;

PREMESSE

VISTA la Delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 9 del 06/06/2022 con la quale

l'ATI di Messina ha adottato il Piano d'Ambito;

VISTO il Decreto della Presidenza della Regione Siciliana n. 501 del 04/01/

2023 di Nomina del Commissario dell'A.T.I. Messina;

VISTA la Delibera del Commissario ad acta n. 1/2023 del 13/02/2023 con la quale l'ATI Messina ha avviato le procedure propedeutiche all'affidamento del servizio per la gestione tramite società mista;

VISTA la Delibera del Commissario ad acta n. 3/2023 del 26/05/2023 con la quale è stata scelta la modalità di gestione del servizio idrico integrato per l'ambito ottimale di Messina mediante affidamento a società mista, ai sensi delle previsioni ex art. 16 del D. Lgs. 201/2022;

VISTA la Delibera del Commissario ad acta n. 4 del 26/05/2023 con la quale l'ATI Messina ha approvato lo schema di Statuto e dello schema dei patti parasociali tra i soci pubblici ed il socio privato della società mista affidataria della gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO Messina e dello schema di Regolamento per il controllo congiunto e patto parasociale per l'esercizio del diritto di voto spettante agli Enti pubblici che rivestono la qualità di soci della società Messinacque s.p.a., organizzata secondo il sistema dualistico.;

VISTO il provvedimento n. _____ del _____ con la quale l'ATI Messina ha affidato il servizio;

VISTO il provvedimento n. _____ del _____ con la quale l'ATI Messina ha approvato:
tutto ciò premesso,

SI CONVENGONO E SI STIPULANO

i seguenti patti parasociali.

Art. 1 – Durata dei patti parasociali

1. La durata dei presenti patti è fissata in misura corrispondente a quella di scadenza dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato dell'ATI Messina

fissata nella Convenzione stipulata il _____

2. Le variazioni – ampliative o restrittive – della durata dell'affidamento conformi alle disposizioni della predetta Convenzione ed alle successive modifiche si estendono ai presenti patti.

Art. 2 – Principi di gestione

1. Le Parti si danno atto che la società dovrà essere gestita secondo i principi della tutela dell'ambiente e del territorio, della promozione di soluzioni innovative per il servizio, nonché garantendo la tutela e la cura della risorsa idrica, con riferimento ad una distribuzione sicura e di qualità dell'acqua potabile e ad un successivo trattamento – a beneficio dell'ecosistema – dei reflui.

Art. 3 – Clausola di conservazione dei patti parasociali

1. Le Parti convengono che l'eventuale inefficacia o invalidità di alcuna delle disposizioni dei presenti Patti parasociali non si rifletterà in alcun modo sulle clausole o disposizioni non direttamente interessate da tale inefficacia o nullità.
2. Laddove l'eventuale inefficacia o invalidità di alcuna delle disposizioni dei presenti Patti parasociali determini la caducazione o la compressione di alcuna delle facoltà riservate al Socio Privato o al Soci Pubblico, le Parti si impegnano a giungere a una nuova formulazione entro 30 giorni dalla dichiarazione di invalidità o di inefficacia.

Art. 4 – Variazione del Capitale Sociale

1. I soci pubblici hanno il diritto di opzione relativa all'aumento del capitale sociale, ciascuno in misura proporzionale alla propria partecipazione societaria, fatta salva la possibilità di rinunciarvi.

2. Dall'eventuale rinuncia dei soci pubblici non può comunque derivare che il Socio privato detenga la maggioranza azionaria della società.

Art. 5 – Garanzie a terzi

1. Nel caso si rendessero necessarie garanzie di ogni tipo da rilasciare a favore di soggetti terzi non potrà essere richiesta alcuna sottoscrizione o adesione ai soci pubblici e pertanto il Socio privato è tenuto a farsi unico garante per la società a favore di soggetti terzi.

Art. 6 – Versamenti per ricostituzione riserve

1. Ove le riserve fossero impiegate per la ricostituzione del capitale sociale a seguito dell'erosione dello stesso, il socio privato dovrà ricostituire, tramite apporti di capitale, la quota di tali riserve utilizzata, a meno che ciò non sia possibile mediante gli utili di ultimo esercizio o di esercizio corrente.

Art. 7 – Vincolo al rispetto delle disposizioni della Convenzione per i compiti operativi e delle altre disposizioni di gara

1. Le parti accettano quale parte integrante dei presenti Patti parasociali e si impegnano al rispetto di tutto quanto previsto nella Convenzione per i compiti operativi sottoscritta in data _____ tra _____ (società mista) e _____ (socio privato).
2. Le parti inoltre accettano e dichiarano di conoscere ogni altra disposizione contenuta negli atti di affidamento del servizio e di selezione del socio privato.

Art. 8 – Consiglio di Gestione

1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Gestione, composto di tre membri, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dallo statuto.

2. La nomina dei componenti del Consiglio di Gestione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, che deve intendersi quale parte integrante dei presenti Patti, è effettuata dal Consiglio di Sorveglianza su proposta del socio privato, nel rispetto della quota minima del genere meno rappresentato.
3. La proposta del socio privato avviene attraverso la presentazione di una lista di nominativi in numero non inferiore al numero di posizioni vacanti nell'ambito del Consiglio di Gestione aumentato di un'unità e non superiore al doppio del numero di dette posizioni vacanti. Ciascun componente del Consiglio di Sorveglianza esprime un numero di preferenze pari al numero di posizioni vacanti nel Consiglio di gestione. Sono dichiarati eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di preferenze espresse.
4. In caso di esclusione o recesso del socio privato, i componenti del Consiglio di Gestione sub 2) si dovranno dimettere entro e non oltre 7 (sette) giorni dall'esclusione o recesso.
5. A seguito dell'esclusione o recesso del socio privato e delle conseguenti dimissioni dei componenti del Consiglio di Gestione sub 2), la nomina dei nuovi componenti sarà effettuata dal Consiglio di Sorveglianza, su proposta dell'Assemblea dei soci, con le modalità previste dal precedente comma 3).

Art. 9 – Consiglio di Sorveglianza

1. Il Consiglio di Sorveglianza è composto da cinque membri e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, alla luce delle disposizioni di cui al TUSP.
2. Sono riservate al Consiglio di Sorveglianza le competenze previste dall'art.

32 dello Statuto.

3. La nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto, che deve intendersi quale parte integrante dei presenti Patti, è effettuata dall'Assemblea dei soci sulla base di liste di nominativi presentate dagli azionisti pubblici.

Art. 10 – Variazione della compagine interna del socio privato

1. Il socio privato esibisce alle altre parti un prospetto analitico della propria attuale compagine sociale interna che si allega al presente per farne parte integrante e sostanziale.

2. Si conviene fra le Parti che d'ora in poi ogni successiva variazione volontaria – diretta o indiretta, anche per mezzo d'intestazione fiduciaria o d'interposizione di persona – della compagine interna del socio privato, diversa dalle ipotesi previste dall'art. 48, commi 17, 18 e 19, D.lgs. n. 50/2016, costituisce grave inadempimento delle presenti pattuizioni imputabile al socio privato.

Art. 11 – Esclusione del Socio

1. Costituisce causa di esclusione del Socio Privato il ricorrere delle seguenti ipotesi:

- a) gravi inadempienze in ordine all'assolvimento delle obbligazioni derivanti dallo Statuto e dai presenti patti parasociali;
- b) sopravvenuta perdita dei requisiti che hanno determinato l'aggiudicazione a suo favore della procedura competitiva ad evidenza pubblica indetta per la scelta del Socio Privato;
- c) sopravvenuta inefficacia, per causa a chiunque imputabile, del provvedimento di selezione del Socio Privato adottato a seguito di

procedura ad evidenza pubblica e/o di tutti gli atti ad esso conseguenti;

d) risoluzione o revoca per qualunque causa della concessione per la gestione
del servizio idrico nell'ambito territoriale di Messina da parte dell'Ente pro
tempore concedente;

e) il sopravvenuto stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato
preventivo del Socio Privato.

2. Il Socio Pubblico, accertato il fatto, provvederà a contestare formalmente al
Socio Privato il ricorrere dell'ipotesi di esclusione prevista del presente patto,
dandone formale comunicazione.

3. Il Socio Privato, entro 15 gg. dal ricevimento della comunicazione, avrà diritto
di presentare le proprie osservazioni.

4. Entro 15 gg. dal ricevimento delle osservazioni, i soci pubblici aderenti al
patto potranno decidere a maggioranza l'esclusione del Socio Privato,
dandone comunicazione, e avranno conseguentemente diritto di richiedere al
Socio Privato la cessione della sua intera partecipazione ai singoli soci
pubblici aderenti al patto, ai quali spetterà – pro quota e con accrescimento –
il diritto al rilievo, da esercitarsi entro 15 giorni dalla comunicazione.

5. In ipotesi di esclusione del Socio privato spetterà allo stesso, quale rimborso
da effettuarsi entro sei mesi dalla comunicazione, esclusivamente una somma
pari:

- a) alla propria quota di partecipazione al capitale sociale versato;
- b) alla propria quota delle riserve formate con utili non distribuiti.

Art. 12 – Distribuzione degli utili

1. Le parti concordano e pattuiscono di non deliberare e votare la distribuzione
di utili per tutta la durata dell'affidamento.

Art. 13 – Inadempimento e sanzioni

1. Salvo il maggior danno, le Parti convengono fin d'ora che qualsiasi inadempimento di alcuna delle obbligazioni previste dalle presenti pattuizioni, salvo quanto previsto al precedente art. 11, comporterà l'assoggettamento dell'inadempiente ad una penale pari al 1 % del capitale sociale nominale della Società al tempo dell'inadempimento.
2. L'ammontare della penale verrà distribuito a tutti gli altri soci in proporzione al numero di azioni da costoro detenute al momento del pagamento della stessa.
3. L'Assemblea dei soci può tuttavia deliberare che detta penale confluiscia in aumento di capitale secondo la medesima proporzione. In tal caso, anche la partecipazione azionaria del socio inadempiente beneficia dell'aumento di capitale in proporzione alla stessa.

Art. 14 – Foro competente

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione dei presenti accordi, è esclusivamente competente il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE
F.to Piscitello

Il Consigliere Anziano
F.to Miceli

Il Segretario Comunale
F.to Testagrossa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è copia conforme all'originale ed è pubblicata all'Albo Pretorio il 03 LUG 2023
Dalla Residenza Comunale, lì 03 LUG 2023



Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna A. Testagrossa)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 3/12/1991 n. 44;
- è diventata esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 13/12/1991 n. 44;

Dalla Residenza Comunale, lì _____

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna A. Testagrossa)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi
dal _____ al _____ come previsto dall'art. 11 L.R. n. 44/91,
giusta attestazione del messo comunale.

Dalla Residenza Comunale, lì _____

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna A. Testagrossa)
